

P maiuscola Casa

Assicurazione multi garanzie dell'abitazione civile

In allegato i seguenti documenti:



- **SET INFORMATIVO** comprensivo di:
 - DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni)
 - DIP aggiuntivo Danni
 - Condizioni di Assicurazione comprensive dei Glossario redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti
- **MODULO DI RICHIESTA INDENNIZZO**
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Arca Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via del Fante, 21 - 37122 Verona - arcaassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 0458192111 - fax +39 0458192630
Capitale sociale i.v. Euro 50.762.146,72 - Registro delle Imprese di Verona, C.F. 02655770234 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 253375 - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96 - Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.arcassicura.it

Assicurazione multi garanzie dell'abitazione civile

 **ARCA ASSICURAZIONI**

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Arca Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: P maiuscola Casa

Arca Assicurazioni S.p.A. - C.F. 02655770234 e P. IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00123 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza offre diverse garanzie per una copertura completa delle esigenze assicurative relative alla protezione della casa.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Incendio, guasti abitazione e contenuto, terremoto: assicura contro i danni materiali e diretti all'abitazione e al suo contenuto a seguito di incendio, da eventi atmosferici, sociopolitici e altri danni. E' possibile sottoscrivere la garanzia terremoto relativamente sia al fabbricato sia al contenuto. Sono anche compresi i danni da fenomeno elettrico, ricerca e riparazione dei danni da acqua condotta usufruendo di una rete di artigiani specializzati convenzionati con i periti che collaborano con Compagnia per la riparazione diretta dei danni subiti.
- ✓ Responsabilità Civile verso terzi: offre copertura dai danni causati accidentalmente ai terzi e derivanti dalla proprietà e conduzione dell'abitazione assicurata e nell'ambito della vita privata.
- ✓ Furto copre in caso di furto di beni facenti parte del contenuto a opera di soggetti introdottisi nei locali in modo fraudolento.
- ✓ Tutela legale: offre copertura dei danni economici derivanti dalle spese necessarie a garantire la Tutela Legale conseguente alla proprietà e conduzione dell'abitazione indicata in polizza. È possibile integrare la copertura con la garanzia Tutela Legale Vita Privata.
- ✓ Assistenza: offre prestazioni di immediato aiuto in caso di evento fortuito che abbia colpito l'abitazione indicata in polizza e consulenze mediche in caso di infortunio o malattia.

La Compagnia presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale / somma assicurata)



Che cosa NON è assicurato?

- X I danni cagionati con dolo del contraente, dell'assicurato o di loro familiari conviventi.
- X Non sono assicurabili i fabbricati che non siano ubicati in un complesso adibito prevalentemente a civili abitazioni, uffici, studi professionali nonché loro dipendenze.
- X Non sono considerati terzi il contraente/l'assicurato, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi; i componenti del nucleo familiare dell'assicurato; le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, il coniuge e/o il nucleo familiare, subiscano un danno in occasione di lavoro o servizio; quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti precedentemente indicati.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie di cui sotto sono prestate con l'applicazione di franchigia (costo del sinistro, in cifra fissa, che rimane a carico del contraente) e limiti o sottolimiti. Sono inoltre presenti delle esclusioni (situazioni non comprese nella garanzia) quali, a titolo di esempio:

- ! Incendio, guasti abitazione e contenuto, terremoto: i danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- ! Responsabilità Civile verso terzi: i danni a Cose altrui che l'Assicurato detenga a qualunque titolo.
- ! Furto: i danni avvenuti quando non esistano mezzi di chiusura e protezione
- ! Tutela legale: il pagamento delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.



Dove vale la copertura?

- ✓ La polizza vale per il fabbricato ubicato in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.
- ✓ Tutela legale:

- per le vertenze contrattuali relative all'immobile la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino;

- per le vertenze contrattuali relative alla vita privata, la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein;

- per le pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per i casi di procedimento penale la garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi territori.



Che obblighi ho?

- Le dichiarazioni rese alla Compagnia ai fini della valutazione del rischio da assicurare, devono essere necessariamente esatte e complete.
- Nel corso del contratto, devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché conservarne i residui per il corretto espletamento della perizia.



Quando e come devo pagare?

Il premio dovuto per la polizza è annuale. Il pagamento del premio può avvenire, secondo i casi, tramite addebito diretto in conto

corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario di riferimento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza è annuale e può essere stipulata con o senza tacito rinnovo. La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; diversamente, ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio è andato a buon fine. Qualora il contratto sia stipulato con tacito rinnovo, la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno, fino a quando non ne verrà data disdetta. Qualora il contratto sia stipulato senza tacito rinnovo, la copertura cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nel contratto.



Come posso disdire la polizza?

Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo, la disdetta deve essere inviata alla Compagnia, tramite lettera raccomandata all'indirizzo Arca Assicurazioni, via del Fante, 21 - 37122 Verona alla Compagnia e/o PEC all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Assicurazione multi garanzie dell'abitazione civile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)


ARCA ASSICURAZIONI

Prodotto: P maiuscola Casa

27 Febbraio 2026 - ultima edizione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

SOCIETÀ - Arca Assicurazioni S.p.A. ha sede legale in via Del Fante n. 21 - 37122 Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail: informa@arcassicura.it; pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it. Fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00123. Nell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a € 196,2 milioni e il risultato economico a € 54.919.234,60. L'Impresa presenta un indice di solvibilità pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.

La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al 31 dicembre 2024 è disponibile sul sito www.arcassicura.it (sezione "Mondo Arca", "Numeri").

Al contratto si applica la Legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

I successivi rinvii a sezioni, pagine e articoli si riferiscono alle Condizioni di Assicurazione

A integrazione di quanto riportato nel DIP Danni

Incendio, guasti abitazione e contenuto, terremoto

Parte A - Incendio ed altri eventi

"Garanzia incendio e altri eventi": Sezione I, Art. 18, pg.9 di 35

Parte B – Guasti

"Fenomeno elettrico": Sezione I, Art. 25, pg.12 di 35

"Acqua condotta": Sezione I, Art. 26, pg.13 di 35

"Ricerca e riparazione guasti": Sezione I, Art. 27, pg.13 di 35

"Rete specializzata per riparazione diretta su guasti abitazione e contenuto": Sezione I, Art. 28, pg.13 di 35

Responsabilità Civile verso terzi

Parte A) Responsabilità Civile fabbricato e conduzione dell'abitazione

"Oggetto della garanzia Responsabilità Civile fabbricato e conduzione dell'abitazione": Sezione II, Art. 40, pg.18 di 35

Tutela legale

"Oggetto dell'Assicurazione": Sezione IV, Art. 58, pg.26 di 35

OPZIONI CON PAGAMENTI DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

È prevista la possibilità di acquistare le garanzie nella formula extra tranne che per il terremoto

Incendio, guasti abitazione e contenuto, terremoto

Parte C - Terremoto

"Garanzia Terremoto": Sezione I, Art. 29, pg.14 di 35

Responsabilità Civile verso terzi

Parte B) Responsabilità Civile Vita Privata

"Oggetto della garanzia Responsabilità Civile Vita Privata": Sezione II, Art. 41, pg.19 di 35

Furto: Sezione III, pg.22 di 35



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal Dip danni.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:

PARTE A - INCENDIO E ALTRI EVENTI e PARTE B - GUASTI – sono esclusi i danni: cagionati con dolo del contraente, dell'assicurato o di loro familiari conviventi; verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle

atomiche; da: terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine; di smarrimento, furto o rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; da atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezione, esercizio di potere usurpato, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare; da occupazioni di abitazioni, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Autorità di fatto o di diritto, sequestri; da deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne dei fabbricati; all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; a veicoli soggetti ad immatricolazione ed eventuale attrezzatura soggetta a contratto di leasing; a collezioni in genere; a fabbricati in corso di costruzione e in corso di manutenzione straordinaria; a documenti, archivi, disegni, registri, microfilm, fotocolor, merci, destinati ad uso professionale, in ogni caso i veicoli a motore, la perdita o il deterioramento di carte di credito e titoli di credito. **PARTE A - INCENDIO E ALTRI EVENTI** Incendio, fulmine fenomeno elettrico. Esplosione e scoppio ordigni esplosivi caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, bang sonico, caduta satelliti. Uragani, bufere, tempeste, nevicate, grandine, vento e cose da esso trascinate, nubifragi e trombe d'aria, verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra; causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; mareggiata o penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, valanghe, slavine; cedimento o franamento del terreno; subiti da: alberi e coltivazioni floreali o ortofrutticole in genere; recinti non in muratura, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne mobili e consimili installazioni mobili; beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro); capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; tettoie, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine. Effetti personali al seguito dell'assicurato su veicoli anche di terzi nonché su treni, navi o aerei, camere d'albergo e pensioni, campeggi e simili, preziosi, collezioni, denaro e valori. Spese sostenute per demolire e ripristinare le parti dell'abitazione assicurata, spese diverse anche se necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti. Lavori di manutenzione straordinaria e di completamento dell'abitazione assicurata, spese diverse da quelle sostenute e documentate per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro; eventi diversi da incendio, fulmine escluso fenomeno elettrico, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, bang sonico, caduta satelliti.

PARTE B – GUASTI non operante durante l'esecuzione dei lavori di completamento o di lavori di manutenzione straordinaria dell'abitazione assicurata. Fenomeno elettrico da usura o da carenza di manutenzione, o dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, e da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; da difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza e quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; da inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicati dal costruttore o fornitore delle apparecchiature assicurate; a tubi catodici, lampade elettriche ed elettroniche, valvole resistenze elettriche scoperte; da usura, manomissione; da imperizia, negligenza degli addetti; da corto circuito al contenuto non derivanti da evento atmosferico. Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche degli impianti fissi del fabbricato, sono esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a: controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne; ad apparecchiature portatili o ad impiego mobile qualora non collegate alla rete al momento del sinistro. Acqua condotta da umidità e stillicidio; da guasti o rotture di tubazioni mobili che collegano l'impianto idrico con apparecchi elettrodomestici; per fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento esistenti nel fabbricato assicurato, danni da spargimento d'acqua causato da impianti idrici installati all'esterno della costruzione o interrati; per trabocchi o rigurgiti delle acque di scarico a seguito di rottura accidentale delle canalizzazioni o delle fognature, di proprietà o in uso all'assicurato, danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica.

PARTE C – TERREMOTO = esclusi danni a fabbricati: considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia, e a quelle dichiarate inagibili con provvedimento dell'Autorità; che risultino danneggiati in forma visibile ed evidente da precedenti terremoti; costruiti in bioedilizia; chalet e/o in legno; durante i lavori di manutenzione straordinaria e di completamento del fabbricato; con caratteristiche costruttive diverse da quelle previste dalle definizioni; agli impianti e pannelli solari termici e pannelli fotovoltaici, gli impianti di allarme, le parabole e/o antenne TV singole, trasformatori all'aperto; al terreno, parchi, giardini, alberi e strade private. **PARTE A) RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO E CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE** e **PARTE B) RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA** esclusi i danni: da detenzione o impiego di sostanze radioattive; da inquinamento in genere; a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo; da detenzione o da impiego di esplosivi; da violazione di contratti di lavoro; da guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni da guerra; da insalubrità dei locali; derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto; da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa; a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato; da furto, perdita o danneggiamento di cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; da partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, sport motoristici in genere; derivanti dalla proprietà, uso o possesso di animali; da furti commessi da terzi anche qualora tali furti siano stati agevolati da una condotta colposa attiva o omissiva dell'assicurato; da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, e da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; ai trasportati su veicoli a motore; provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate; dall'esercizio della caccia; provocati con violazione di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco; provocati da campi elettromagnetici. **PARTE A) RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO E CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE**: responsabilità professionale inerente all'attività esercitata in locali adibiti a uffici o studi professionali, se intercomunicanti con l'abitazione principale o secondaria. Spargimento d'acqua o rigurgito di fogne danni da gelo, umidità e stillicidio. **PARTE B) RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA** esclusa ogni attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere. Proprietà e detenzione di armi da fuoco, esercizio della caccia. Danni derivanti dalla proprietà e uso di cani, gatti e altri animali domestici e da cortile e di cavalli da sella, danni alle persone che li cavalcano. Responsabilità dei terzi ai quali l'assicurato abbia temporaneamente affidato cani o altri animali domestici per la loro custodia, se la custodia costituisce attività professionale. Responsabilità civile dell'assicurato, nella sua qualità di trasportato su veicolo o natante a motore di proprietà altrui, danni ai mezzi stessi; danni riconducibili alla circolazione; **FURTO** – esclusi i danni: verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; commessi o agevolati con dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato; commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere; incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; dipendenti dell'assicurato; avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal quarantaseiesimo giorno. Relativamente a denaro, gioielli, preziosi e valori l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno; indiretti; causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del furto. Danni cagionati dai ladri, al fine di commettere il furto o la rapina o tentare di commetterli, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi ivi comprese casseforti a muro e non, camere di sicurezza e corazzate, contenuti. Danni da furto avvenuti quando non esistano i mezzi di chiusura (almeno uno tra robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili materiali comunemente impiegati in edilizia, il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (barre, catenacci e simili manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti; inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre in metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.) e quelli commessi attraverso le luci di serramenti, inferriate o

intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura. **Pacchetto Furto € 50.000 e Mezzi di chiusura rafforzati** danni da furto avvenuti quando non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura indicati o commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture. **TUTELA LEGALE** garanzie non valide: per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; in materia fiscale e per le controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo; per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori; per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall'Art. 3 del D. Lgs. 171/2005); per fatti dolosi delle persone assicurate; per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale; se il veicolo non è omologato; se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo o se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla Legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni; nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza; per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica, della professione sanitaria di ostetrica o dall'attività di lavoro autonomo o di impresa; se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool; per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato; per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; comprese le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali; per i casi assicurativi occorsi in occasione dell'uso professionale dei mezzi assicurati; per i casi di adesione a class action; per i casi di difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell'ambito professionale; per i casi connessi alla circolazione stradale; vertenze contrattuali con ARAG e la Società; per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale. **Spese di domiciliazione** ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta. **Controversie contrattuali valore in lite superiore a € 52.000,00 e inferiore a € 400,00. ASSISTENZA** – la Società non è tenuta a fornire prestazioni o a pagare indennizzi in alternativa se l'Assicurato non usufruisce delle prestazioni previste dalla presente sezione per sua scelta o perché non ne ha la necessità; la Struttura Organizzativa non si assume alcuna responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato intervento dovuto a caso fortuito o forza maggiore; la Struttura Organizzativa non si assume alcuna responsabilità per le azioni eventualmente intraprese dall'Assicurato a seguito delle informazioni rilasciate, in quanto in nessun caso il servizio ha il carattere della consulenza; sono esclusi dalla prestazione tutti i costi relativi al materiale necessario per la prestazione. L'assicurazione non opera: in caso di mancata autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa; per le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, in conseguenza di atti dolosi dell'Assicurato; per le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e per le conseguenze determinate dall'accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc...); in conseguenza di eruzioni vulcaniche o movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; per guasti e otturazioni di rubinetti e di apparecchi o tubazioni mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici) e i sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato; per rottura delle tubazioni esterne ai locali dell'abitazione assicurata nonché dell'impianto idraulico generale dell'edificio in cui essa è situata; per tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna; per guasto o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore salvo il reperimento telefonico del termoidraulico; per guasto al cavo di alimentazione di energia elettrica ai locali dell'abitazione assicurata a monte del contatore; per corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato; per interruzione delle forniture di acqua e/o energia elettrica da parte degli enti erogatori. per gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti; in caso di dolo dell'assicurato o colpa grave, per abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni; in caso di tentato suicidio o suicidio; per malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la ventiseiesima settimana di gestazione e dal puerperio; per infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti per malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; per ricoveri dovuti ad accertamenti diagnostici non resi necessari da malattia o infortunio (check-up). Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. **Garanzie prestate Assistenza Abitazione - reperimento telefonico di artigiani** costo per gli interventi degli artigiani (uscita, manodopera, materiali, ecc.); **Invio di un idraulico in caso di emergenza. Invio di un elettricista in caso di emergenza. Invio di un fabbro in caso di emergenza** costo dei materiali. **Rientro anticipato** in assenza di adeguate informazioni sugli eventi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato. **Interventi di emergenza per danni da acqua**; per casi diversi da allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'abitazione, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico e/o mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'abitazione provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico; qualora il personale specializzato in tecniche di asciugatura, salvataggio e recupero, ritenga che l'intervento da effettuare non possa ripristinare in modo soddisfacente i beni danneggiati; costo dei materiali.

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti o Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo

Franchigia – PARTE A - INCENDIO ED ALTRI EVENTI: € 200,00 (senza franchigia per la duplicazione dei documenti). **PARTI B - PARTI:** Fenomeno elettrico. Acqua condotta e Ricerca e riparazione del guasto: € 200,00 se riparazione indiretta, nessuna franchigia se riparazione diretta. **PARTI A) RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO E CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE:** € 200,00 per danni a cose (esclusi inquinamento accidentale e danni indiretti). **PARTI B) RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA:** Danni da conduzione delle abitazioni in locazione ai figli dell'assicurato e Responsabilità dei terzi ai quali l'assicurato abbia temporaneamente affidato cani o altri animali domestici per la loro custodia. Responsabilità civile dell'assicurato, all'avviamento di veicoli o natanti a motore da parte di soggetti che compongono il suo nucleo familiare di età inferiore ai 18 anni (danni fisici): € 150,00. **Lesioni personali:** 6%. **FURTO:** **Garanzie base:** € 200,00, ad eccezione di Sostituzione serrature d'ingresso (€ 100,00).

Scoperti – PARTE C- TERREMOTO: Terremoto contenuto: 10% minimo € 3.000,00; Terremoto fabbricato: 5% minimo € 10.000,00 (costruzione antisismica), 10% minimo € 20.000,00 (costruzione in cemento armato), 10% minimo € 25.000,00 (costruzione in muratura). **PARTI A) RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO E CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE:** **Inquinamento accidentale:** 10% minimo € 200,00; **Danni da furto cagionati a terzi a opera di persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa:** 10%. **FURTO:** Furto nel caso in cui i mezzi di chiusura e protezione, pur conformi a quelli sopra indicati, non sono operanti e sussistono evidenti tracce di rottura di vetri non antisfondamento e/o scasso della relativa struttura e Furto con presenza di persone nei locali: 20% (in assenza dei mezzi di protezione. **Pacchetto Furto € 50.000 e Mezzi di chiusura rafforzati:** 30%.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto P maiuscola Casa è rivolto alla persona fisica/giuridica proprietario o locatario di una civile abitazione che intenda assicurarsi per: incendio del fabbricato, incendio del contenuto, guasti, responsabilità civile della proprietà e della conduzione, tutela legale, assistenza



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 13,95% del Premio imponibile

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Arca Assicurazioni S.p.A., Reclami, Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317, reclami@arcassicura.com . I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento. Nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (d.lgs n.28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle <u>liti transfrontaliere</u> è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale . Il contratto è soggetto alle seguenti tassazioni - aliquote d'imposta: Incendio: 22,25%. Furto e Rapina: 22,25%. Responsabilità Civile: 22,25%. Tutela Legale: 21,25. Assistenza: 10%. Tassazione delle prestazioni assicurate . Non prevista.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.arcassicura.it/informativa-oblio-oncologico .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

P maiuscola Casa

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Indice:

Glossario	p. 2
Norme comuni a tutte le sezioni	p. 6
Sezione I – Incendio, guasti abitazione e contenuto, terremoto	p. 9
Sezione II – Responsabilità Civile verso terzi	p. 18
Sezione III – Furto	p. 22
Sezione IV – Tutela Legale	p. 26
Sezione V – Assistenza	p. 31

Modalità per la richiesta di Assistenza e Consulenza telefonica Tutela Legale

Modalità di apertura sinistri: istruzioni operative

Modulo richiesta di indennizzo

Glossario

ABITAZIONE PRINCIPALE:

appartamento o casa unifamiliare, identificata in polizza, ove l'assicurato abbia la residenza anagrafica o in alternativa ove lo stesso dimori per la maggior parte dell'anno.

ABITAZIONE SECONDARIA:

appartamento o casa unifamiliare, identificata in polizza, ove l'assicurato non abbia la residenza anagrafica o in alternativa ove lo stesso non dimori per la maggior parte dell'anno. Per l'abitazione secondaria non può essere acquistata la sezione Furto.

APPARTAMENTO:

porzione di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.

ASSICURATO:

la persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

ASSICURAZIONE:

il contratto di assicurazione.

CASA UNIFAMILIARE:

abitazione unifamiliare o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

CONTENUTO:

l'insieme degli oggetti, di proprietà dell'assicurato o di terzi, quali mobili, arredi, decorazioni, suppellettili e oggetti personali che si trovano nei locali dell'immobile indicato in polizza e nelle sue pertinenze, anche se non comunicanti (quali ad esempio soffitte, cantine, ripostigli).

Si intendono compresi nell'arredamento anche la biancheria, gli oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, libri, quadri, dipinti, arazzi, statue, elettrodomestici, personal computer nonché strumenti musicali, macchine fotografiche e da cucire, oggetti per sport, biciclette, provviste di famiglia, combustibili, e quant'altro di inerente all'abitazione, nonché gli apparecchi di riscaldamento, di aerazione e di condizionamento d'aria, purché siano mobili.

Sono pure compresi mobilio, arredamento e attrezzature, anche tecniche, degli uffici e studi professionali dell'assicurato costituenti un tutt'uno con l'abitazione, purché relativi ad attività professionali dell'assicurato. Sono comunque esclusi documenti, archivi, disegni, registri, microfilm, fotocolor, merci destinati ad uso professionale, in ogni caso i veicoli a motore, la perdita o il deterioramento di carte di credito e titoli di credito.

CONTRAENTE:

il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

COSE: gli oggetti materiali e gli animali.

EFFETTI PERSONALI: gli indumenti e gli oggetti di uso quotidiano.

ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO: l'intera costruzione edile adibita ad appartamento o casa unifamiliare con eventuale ufficio o studio professionale purché intercomunicanti. Sono compresi tutte le opere murarie e di finitura, fissi, infissi, opere di fondazione o interrato, rivestimenti murali fissi, moquette, tinteggiatura, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne audiotelevisive, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione, ivi compresi gli impianti fotovoltaici

installati sul fabbricato stesso. Costituiscono fabbricato le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli, nonché le dipendenze (cantine, soffitte, box esistenti nel fabbricato o negli spazi a esso adiacenti, anche non comunicanti con i locali dell'abitazione assicurata), le pertinenze separate (tutti gli spazi adiacenti di pertinenza).

Sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune qualora venga assicurata un'abitazione in condominio.

FENOMENI ELETTRICI:

sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

FRANCHIGIA:

la parte di danno liquidabile a termini di polizza, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

FURTO:

impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri (la garanzia prestata dalla sezione III – Furto non è acquistabile per l'abitazione secondaria).

INCENDIO:

combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO:

la prestazione in denaro dovuta dalla società in caso di sinistro.

INFORTUNIO:

ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

MALATTIA:

ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

MANUTENZIONE ORDINARIA:

interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI DI COMPLETAMENTO:

a) manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali delle unità immobiliari, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e gli impianti, sempre che non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

b) Lavori di completamento: si intendono i lavori di posa e costruzione di pavimenti, rivestimenti, pareti interne non portanti, impianti elettrici e idrosanitari, bagni e simili, montaggio di fissi ed infissi eseguiti nella abitazione assicurata, facente parte di un edificio strutturalmente ultimato, per completarne la costruzione e renderne possibile l'uso come civile abitazione; non si intendono lavori di completamento i lavori di costruzione di fabbricati (cantieri).

I suddetti lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei relativi documenti tecnici progettuali e delle normative locali o nazionali vigenti in materia.

MATERIALI INCOMBUSTIBILI:

si considera tale la sostanza e/o il prodotto che alla temperatura di 750°C non dà luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli Interni.

NUCLEO FAMILIARE:

il capofamiglia, il coniuge non legalmente separato, i soggetti che hanno la residenza con l'assicurato.

POLIZZA:

il documento che prova il contratto di assicurazione e che è sottoscritto dal contraente/assicurato.

PREMIO:

la prestazione in denaro dovuta dal contraente alla società.

PREZIOSI:

gioielli, metalli preziosi lavorati o grezzi, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso. Per metalli preziosi si intendono esclusivamente oro e platino.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.):

forma di assicurazione che prevede, in caso di sinistro, il risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma dovuta, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile. Il valore degli eventuali recuperi spetterà all'assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che eventualmente fosse rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla società.

RIPARAZIONE DIRETTA:

possibilità offerta all'assicurato di usufruire dell'intervento immediato di una rete specializzata di artigiani convenzionati con la Società, per il tramite di IMA Servizi S.c.a.r.l., con l'obiettivo di riparare il danno alle cose assicurate così come previsto nella sezione Incendio – parte B – Guasti.

SCOPERTO:

la percentuale del danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'assicurato.

SCOPPIO:

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SINISTRO:

il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ:

Arca Assicurazioni S.p.A.

SOCIETÀ GESTIONARIA TUTELA LEGALE:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, la quale ha sede in Viale del Commercio, n° 59, 37135 Verona - tel. 045.8290411 - fax 045.8290449, e di cui la società si avvale per la gestione dei sinistri. L'assicurato ha facoltà di prendere contatto con ARAG per tutto quanto attiene alla gestione dei sinistri.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA:

è la struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l. - Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni, Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico della medesima società. La stessa struttura organizzativa potrà essere attivata per la riparazione diretta.

TERREMOTO:

si intende un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

TETTO:

complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, costituito dal manto di copertura e dalle relative strutture portanti (comprese orditure, tiranti, catene).

UNICO CASO ASSICURATIVO (VALIDO PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE):

il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VALORE A NUOVO:

metodo di determinazione del valore delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico e per caratteristiche tecniche, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali. Limitatamente agli elettrodomestici acquistati nuovi da oltre 60 mesi, l'indennizzo non potrà essere superiore al triplo del valore reale ed effettivo degli stessi al momento del sinistro.

VALORE INTERO:

la forma assicurativa che copre per l'intero valore le cose assicurate. Se al momento del sinistro viene accertato che il valore delle cose esistenti è superiore alla somma assicurata, Arca Assicurazioni risponde del danno in proporzione, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

VETRI ANTISFONDAMENTO:

si intendono le superfici costituite da due o più lastre con interposti e incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto la società si obbliga ad indennizzare l'assicurato per i **danni subiti dal fabbricato e dal relativo contenuto**, in seguito al manifestarsi degli eventi assicurati secondo la **formula di garanzia prescelta** e le opzioni esercitate al momento della sua sottoscrizione fra quelle qui di seguito descritte, **a condizione che siano stati indicati in polizza le somme assicurate e i relativi premi.**

Fabbricato e Contenuto	Pacchetto Standard (Limiti)	Pacchetto Extra (Limiti)
Sez. I – Incendio, guasti abitazione e contenuto, terremoto A) Incendio e altri eventi al fabbricato e al contenuto	Somma assicurata	Somma assicurata
B) Guasti	Pacchetto Standard Limiti	Pacchetto Extra Limiti
• Fenomeno elettrico	€ 5.000	€ 8.000
• Acqua condotta	€ 5.000	€ 8.000
• Ricerca e riparazione del guasto	€ 5.000	€ 8.000
C) Terremoto (garanzia opzionale)		
• Terremoto fabbricato	70% somma assicurata incendio del fabbricato	
• Terremoto contenuto	100% somma assicurata incendio del contenuto	
	Pacchetto Standard Limiti	Pacchetto Extra Limiti
Sez. II - Responsabilità Civile verso terzi		
A) Responsabilità Civile proprietà e conduzione dell'abitazione: massimale	€ 1.000.000	€ 1.500.000
B) Responsabilità Civile Vita Privata: massimale	€ 1.000.000	€ 1.500.000
Sez. III - Furto (garanzia opzionale)		
A) Furto: somma assicurata	€ 20.000	---
B) Furto con mezzi rafforzati: somma assicurata	---	€ 50.000
Sez. IV - Tutela Legale		
A) Tutela Legale Abitazione: somma assicurata	€ 15.000	€ 15.000
B) Tutela Legale Vita Privata: somma assicurata	€ 15.000	€ 15.000
Sez. V - Assistenza: somma assicurata	€ 200	€ 200

La polizza prevede l'applicazione di franchigie riportate negli articoli indicati nella seguente tabella:

Artt.	Titolo articolo
18	Garanzie incendio e altri eventi
25	Fenomeno elettrico
26	Acqua condotta
27	Ricerca e riparazione guasti
32	Limiti di indennizzo e franchigie terremoto
36	Forma di riparazione "guasti"
40	Oggetto della garanzia RC fabbricato e conduzione dell'abitazione
41	Oggetto della garanzia Responsabilità Civile Vita Privata
46	Oggetto della garanzia furto

Conflitto di interesse

A seguito dell'entrata in vigore del Provvedimento ISVAP, oggi IVASS, n. 2946 del 6 dicembre 2011, che ha introdotto l'art. 48bis del Regolamento ISVAP, oggi IVASS, n. 5, **gli intermediari**, o le società appartenenti allo stesso gruppo, **non possono** assumere la qualifica di **beneficiari o vincolatari** delle prestazioni assicurative intermedie.

Art. 2 - Operatività del contratto

Le garanzie prestate sono esclusivamente quelle della **formula di garanzia prescelta e dalle garanzie opzionate al momento della sottoscrizione del contratto** e valgono esclusivamente per l'ubicazione indicata nel contratto.

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, **sono causa di annullamento del contratto** quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave (art. 1892 del Codice Civile). Qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, la Società potrà recedere dal contratto e, in caso di sinistro, la somma dovuta sarà ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (art. 1893 del Codice Civile).

Art. 4 - Assicurazione per conto altrui

Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo assicurato.

Art. 5 - Altre assicurazioni

In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice Civile.

Art. 6 - Modifiche al contratto

Le eventuali modificazioni al contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Decorrenza del contratto e pagamento del premio

Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il pagamento del premio sia andato a buon fine. Pertanto, salvo che sia diversamente convenuto, se il **pagamento del premio** o della rata di premio **è andato a buon fine** l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza, diversamente ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio sia effettivamente andato a buon fine. **Se il contraente non paga** le rate di premio successive la prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio sia andato a buon fine, ferme le successive scadenze. Il premio annuo è interamente dovuto dal contraente anche se le parti hanno convenuto il frazionamento dello stesso in più rate.

Art. 8 - Pagamento del premio con addebito sul conto corrente

Il versamento del premio può essere effettuato mediante addebito sul conto corrente, se il contraente, al momento della stipula del contratto, **autorizza la banca**, "in conformità alla Normativa vigente in materia di addebiti diretti" con particolare riguardo alla rinuncia alla facoltà di cui all'art. 13, comma 4, del d.lgs.n. 11/2010, ad addebitare il conto corrente indicato per il premio alla firma di questo contratto e per i premi successivi. In caso di **estinzione del conto corrente** o della revoca dell'autorizzazione di addebito, **il contraente dovrà concordare** con la Società la nuova forma di pagamento del premio.

Art. 9 - Aggravamento del rischio

L'assicurato o il contraente deve **dare comunicazione scritta** alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile. Il diritto all'indennizzo non viene pregiudicato in caso di aggravamento di rischio non comunicato in buona fede dall'assicurato.

Art. 10 - Diminuzione del rischio

L'assicurato o il contraente è tenuto a comunicare alla Società le eventuali diminuzioni del rischio. In tale evenienza la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla suddetta comunicazione dell'assicurato o del contraente ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo recesso.

Art. 11 - Proroga del contratto e disdetta

Il contratto è a tacito rinnovo pertanto, **in assenza di disdetta** da parte dell'assicurato o da parte della Società, la durata del contratto viene **prorogata per un anno** e così successivamente. La **disdetta** deve essere inviata **almeno 60 giorni prima della scadenza** del contratto tramite lettera raccomandata e/o fax. Il contraente ha facoltà di optare anche per la formula senza tacito rinnovo, in questo caso la copertura cessa alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato nel contratto, senza alcuna ulteriore comunicazione da parte della Compagnia.

Art. 12 - Verifica dello stato delle cose assicurate

La verifica dello stato delle cose assicurate avverrà previo accordo tra la Società e l'assicurato. Analogamente, in caso di sinistro, la presa visione di fatture o altra documentazione al fine di poter determinare l'ammontare del danno avverrà previo accordo tra la Società e l'assicurato stesso.

Art. 13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla Società. Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 14 - Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'assicurato o del contraente.

Art. 15 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 16 - Delimitazioni territoriali

La garanzia prestata con la presente polizza si intende per il fabbricato o porzione di fabbricato dell'assicurato che deve essere situato in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

Art. 17 – Conciliazione

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il contraente o l'assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Arca Assicurazioni S.p.A., Servizio Sinistri, Via del Fante 21, 37122 Verona, anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo mediazionecivile@arcavita.it ovvero a mezzo fax al n° 045.8192371.

Sezione I – Incendio, guasti abitazione e contenuto, terremoto

Parte A – Incendio e altri eventi

Art. 18 - Garanzie incendio e altri eventi

Con il presente contratto la Società assicura la corresponsione di un indennizzo per i **danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto** (nel proseguo cose assicurate), anche di terzi purché in uso e custodia al proprietario/conduuttore, nell'ubicazione indicata in polizza costituente abitazione principale o secondaria, in conseguenza di:

- a) **incendio, fulmine escluso fenomeno elettrico, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, bang sonico, caduta satelliti;**
- b) **uragani, bufere, tempeste, nevicata, grandine, vento e cose da esso trascinate, nubifragi e trombe d'aria,** quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non;
- c) fatti posti in essere da persone che prendano parte a **tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio organizzato** e sommosse anche a mezzo di ordigni esplosivi nonché quelli causati da atti vandalici e dolosi in genere nel limite dell'80% della somma assicurata in deroga a quanto previsto all'art. 19 punto 5);
- d) comportamento **con colpa grave del contraente** o dell'assicurato, nonché da **colpa grave delle persone** delle quali l'assicurato deve rispondere che siano all'origine di un evento dannoso indennizzabile a termini di polizza;
- e) **danni causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;**
- f) danni materiali e diretti causati ai beni assicurati o cose situate a meno di 20 metri da essi, **da fumo** fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
- g) incendio, fulmine, esplosione e scoppio a **oggetti di arredamento per giardini, balconi e terrazze anche se posti all'esterno;**
- h) incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi **agli effetti personali, al seguito dell'assicurato** su veicoli anche di terzi nonché su treni, navi o aerei, camere d'albergo e pensioni, campeggi e simili, nel periodo in cui sono temporaneamente occupati dall'assicurato; beni facenti parte del contenuto in temporaneo affidamento presso terzi per deposito, conservazione, pulizia, manutenzione o riparazione, compresi valori o preziosi depositati in cassette di sicurezza di Istituti di Credito e capi di abbigliamento e pellicce custoditi in istituti di custodia specializzati. La garanzia viene prestata fino a un massimo del 10% della somma assicurata per il contenuto;
- i) urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, che non siano di proprietà o in uso all'assicurato e/o al contraente;
- j) da **rovina di ascensori e montacarichi** a seguito di rottura di congegni;
- k) danni materiali e diretti subiti dagli **alimenti riposti nel freezer o nel congelatore domestico** nel limite di Euro 500,00 per sinistro a seguito di:
 - mancata o diminuita produzione di freddo;
 - fuoriuscita della miscela congelante.Il tutto conseguente a guasto o fenomeno elettrico.

Inoltre la Società rimborsa le spese sostenute e documentate per:

- l) **demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata** i residui del sinistro nel limite del 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza e nel limite della somma assicurata;
- m) **rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto assicurato** per inagibilità dei locali assicurati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza di Euro 1.000,00;
- n) **la duplicazione dei documenti personali distrutti o danneggiati dell'assicurato o ai componenti del nucleo familiare**, in occasione degli eventi previsti al punto a) del presente articolo. Ai fini della presente estensione di garanzia si intendono per "documenti personali" la carta d'identità, la patente e il passaporto. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 200,00 per sinistro e per anno assicurativo senza applicazione della franchigia di polizza;
- o) **per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas**, accertata dall'azienda di distribuzione e comportante da parte dell'azienda stessa il blocco dell'erogazione, relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio dell'abitazione

assicurata. Sono comprese le spese sostenute per demolire e ripristinare le parti dell'abitazione assicurata, che siano necessarie alla riparazione del danno. La garanzia è prestata sino alla concorrenza annua di Euro 1.000,00;

- p) **gli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune, gli oneri di progettazione sicurezza e direzione dei lavori, se sostenuti, a seguito di sinistro indennizzabile fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno.**

Le garanzie sopra descritte, salvo quanto disposto all'interno del presente articolo, sono prestate con l'applicazione di una **franchigia per sinistro di Euro 200,00.**

Qualora il **contraente/assicurato** sia **conduttore e non proprietario** del fabbricato assicurato, le garanzie della presente sezione si intendono comunque **prestate**, con le medesime modalità ed esclusioni, previste, a favore anche del proprietario (**assicurazione per conto altrui**), anche oltre le limitazioni di responsabilità di cui agli art. 1588, 1589 e 1611 del C.C. previste per il conduttore.

Art. 19 - Esclusioni

Non sono compresi in garanzia i danni:

- 1) cagionati con dolo del contraente, dell'assicurato o di loro familiari conviventi;
- 2) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) causati da: terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine;
- 4) di smarrimento, furto o rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- 5) causati da atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezione, esercizio di potere usurpato, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare;
- 6) verificatisi in occasione di occupazioni di abitazioni, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Autorità di fatto o di diritto, sequestri; da deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne dei fabbricati;
- 7) a deroga di quanto previsto all'art. 18 lettera h, tra gli effetti personali al seguito dell'assicurato su veicoli anche di terzi nonché su treni, navi o aerei, camere d'albergo e pensioni, campeggi e simili, **sono esclusi i preziosi, collezioni, denaro e valori**;
- 8) con riferimento alle spese sostenute per demolire e ripristinare le parti dell'abitazione assicurata, che siano necessarie alla riparazione del danno (art. 18 lettera o), **sono escluse** tutte le spese diverse da quelle riportate, anche se necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti;
- 9) all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- 10) a veicoli soggetti ad immatricolazione ed eventuale attrezzatura soggetta a contratto di leasing;
- 11) a collezioni in genere;
- 12) a fabbricati in corso di costruzione e in corso di manutenzione straordinaria;
- 13) a documenti, archivi, disegni, registri, microfilm, fotocolor, merci, destinati ad uso professionale, in ogni caso i veicoli a motore, la perdita o il deterioramento di carte di credito e titoli di credito;
- 14) con riferimento a uragani, bufere, tempeste, neviccate, grandine, vento e cose da esso trascinate, nubifragi e trombe d'aria (art. 18 punto b) **sono esclusi i danni:**
 - I) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
 - II) causati da:
 - a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - b) mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - d) gelo, valanghe, slavine;
 - e) cedimento o franamento del terreno;
 - III) subiti da:
 - a) alberi e coltivazioni floreali o ortofrutticole in genere;
 - b) recinti non in muratura, cavi aerei, ciminiera e camini, insegne o antenne mobili e consimili installazioni mobili;

- c) beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- d) fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);
- e) capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- f) tettoie, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- g) lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

15) Lavori di manutenzione straordinaria e di completamento dell'abitazione assicurata

In deroga a quanto indicato al precedente punto 12) del presente articolo, la copertura assicurativa **è operante, per un periodo massimo di 24 mesi consecutivi**, anche durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria o dei lavori di completamento della abitazione assicurata. Durante tali lavori la garanzia è operante per il solo fabbricato e limitatamente agli eventi indicati all'art. 18 **"Garanzie incendio ed altri eventi" lettere a) ed I).**

Nessuna comunicazione di inizio o fine lavori deve essere inviata alla Compagnia; per la durata dei lavori, si farà riferimento alla documentazione tecnica ed alla documentazione obbligatoria ai fini di legge.

Art. 20 – Valore delle cose assicurate

Per il Fabbricato: l'assicurazione è prestata nella forma a valore intero, il valore assicurato è determinato sulla base del valore a nuovo del fabbricato.

Per il Contenuto: l'assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale (ex art. 1907 del Codice Civile). Fermo il massimo della somma assicurata in polizza **per l'incendio del contenuto**, sono indennizzabili con i seguenti limiti di indennizzo:

- **fino al 75% della somma assicurata** per tappeti, arazzi, mobili e oggetti di antiquariato, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, affreschi e mosaici, con il massimo di **Euro 10.000,00**;
- **fino al 20% della somma assicurata** per gioielli e preziosi;
- **fino ad Euro 500,00** per denaro;
- **fino ad Euro 1.000,00** per le cose contenute nelle minori dipendenze non comunicanti con i locali dell'abitazione (ripostigli, soffitte, cantine e box).

Art. 21 – Valore del fabbricato: indicizzazione

Qualora nel contratto venga richiamata la presente clausola, la somma assicurata delle voci fabbricato e guasti e i relativi premi sono collegati al numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma, come segue:

- alla polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna annualità di premio si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le somme assicurate ed il premio vengono adeguati in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

In caso contrario, in polizza verrà indicato che la suddetta voce fabbricato rimarrà costante per tutta la durata contrattuale.

Art. 22 - Assicurazione parziale

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile, **qualora le somme assicurate dal presente contratto risultino inferiori al valore** delle cose al momento del sinistro, secondo quanto stabilito agli artt. 20 - "Valore delle cose assicurate" e 37 - "Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno", **la Società risponde del danno prodottosi in proporzione** del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 23 - Deroga alla proporzionale

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 22 - "Assicurazione parziale", si conviene tra le parti che non si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata, maggiorata del 20%, sia superiore o uguale al valore risultante al momento del sinistro. Qualora invece la somma assicurata maggiorata del 20% fosse inferiore, la Società risponderà del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore suddetto.

Per i sinistri il cui massimo valore complessivo sia inferiore a Euro 1.000,00 non si farà luogo

all'applicazione del disposto di cui sopra come se l'assicurazione fosse prestata a primo rischio assoluto. Nell'effettuare la valutazione del sinistro ai fini della determinazione di tali limiti non si terrà conto di eventuali franchigie o scoperti previsti in polizza.

Art. 24 - Condizioni di assicurabilità dei fabbricati

Per la validità della garanzia il fabbricato deve esser ubicato in un complesso adibito prevalentemente e comunque **per almeno il 51% delle superfici** complessive di tutti i piani a civili abitazione, uffici, studi professionali nonché loro dipendenze.

Il fabbricato deve avere le seguenti caratteristiche costruttive:

- strutture portanti verticali e pareti esterne in materiali incombustibili;
- solai, coperture e armature del tetto, possono invece essere costruite con materiali diversi.

Sono comunque tollerate:

- nelle pareti esterne la presenza di materiali combustibili fino a un massimo del 25% della loro superficie complessiva;
- i box e le altre dipendenze possono avere caratteristiche costruttive diverse purché l'area coperta da questi enti non superi il 25% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato.

Fermo restando quanto previsto all'art. 9 – "Aggravamento del rischio".

Parte B - GUASTI

Guasti abitazione e contenuto: assicurazione dei danni materiali e diretti all'abitazione e al contenuto conseguenti alle garanzie

Art. 25 – Fenomeno elettrico

Art. 26 – Acqua condotta

Art. 27 – Ricerca e riparazione guasti

qui di seguito elencate e prestate congiuntamente e nei limiti previsti dalla Formula di Garanzia opzionata dal contraente e per i quali è possibile usufruire, al momento del sinistro, della riparazione diretta del danno da parte di una rete di artigiani convenzionati con costo a carico di Arca, come meglio specificato negli artt. 25 - 26 – 27 e 28.

La garanzia non è operante durante l'esecuzione dei lavori di completamento o di lavori di manutenzione straordinaria dell'abitazione assicurata.

Art. 25 – Fenomeno elettrico

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato assicurato e agli apparecchi mobili, elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici. La garanzia si estende alle antenne radio-televisive, citofoni, videocitofoni, motori elettrici automatici per apertura di cancelli, saracinesche e simili ed è prestata per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo.

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 19 – "Esclusioni", la Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione, o dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicati dal costruttore o fornitore delle apparecchiature assicurate;
- e) a tubi catodici, lampade elettriche ed elettroniche, valvole resistenze elettriche scoperte;
- f) causati da usura, manomissione;
- g) causati da imperizia, negligenza degli addetti;
- h) da corto circuito al contenuto non derivanti da evento atmosferico.

Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche degli impianti fissi del fabbricato sono altresì **esclusi** i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne;
- ad apparecchiature portatili o ad impiego mobile qualora non collegate alla rete al momento del sinistro.

La garanzia Fenomeno Elettrico è prestata **nella forma a Primo Rischio Assoluto** a Valore a Nuovo fino alla concorrenza del limite indicato nel pacchetto (Standard o Extra) prescelto dal contraente in fase di stipula della polizza, così come riportato all'art. 1 - Oggetto del contratto previa la detrazione di una **franchigia per sinistro di Euro 200,00**. La franchigia non verrà detratta se l'assicurato sceglierà la liquidazione con la forma di "riparazione diretta" al momento della liquidazione del sinistro così come riportato all'art. 36 – "Forma di riparazione "guasti".

Art. 26 – Acqua condotta

La Società indennizza le spese sostenute per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- a) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento esistenti nei fabbricati assicurati (compresi pluviali e grondaie).

Sono escluse dalla garanzia i danni da spargimento d'acqua causato da impianti idrici installati all'esterno della costruzione o interrati;

- b) trabocchi o rigurgiti delle acque di scarico a seguito di rottura accidentale delle canalizzazioni o delle fognature, di proprietà o in uso all'assicurato. **Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;**

- c) occlusioni o intasamento di pluviali o grondaie causato esclusivamente da grandine o neve;

- d) gelo che comporti rottura delle condutture e conseguente spargimento d'acqua nel fabbricato assicurato in polizza. Questa garanzia è prestata **fino alla concorrenza di Euro 1.000** per sinistro e per anno.

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 19, la Società non risponde dei danni:

- da umidità e stillicidio;

- causati da guasti o rotture di tubazioni mobili che collegano l'impianto idrico con apparecchi elettrodomestici.

La garanzia Acqua condotta è **prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto** a Valore a Nuovo fino alla concorrenza del limite relativo al pacchetto (Standard o Extra) prescelto dal contraente in fase di stipula della polizza, così come riportato all'art. 1 – "Oggetto del contratto" previa la detrazione di una **franchigia per sinistro di Euro 200,00**. La franchigia non verrà detratta se l'assicurato sceglierà la liquidazione con la forma di "riparazione diretta" al momento della liquidazione del sinistro così come riportato all'art. 36 – "Forma di riparazione "guasti".

Art. 27 – Ricerca e riparazione guasti

La Società indennizza le spese sostenute per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato e di impianti, fatte allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, a seguito di evento indennizzabile ai sensi della garanzia "Acqua condotta".

La garanzia Ricerca e riparazione guasti è prestata **nella forma a Primo Rischio Assoluto** a Valore a Nuovo fino alla concorrenza del limite relativo al pacchetto prescelto dal contraente (Standard o Extra) in fase di stipula della polizza, così come riportato all'art. 1 – "Oggetto del contratto" previa la detrazione di una **franchigia per sinistro di Euro 200,00**. La franchigia non verrà detratta se l'assicurato sceglierà la liquidazione con la forma di "riparazione diretta" al momento della liquidazione del sinistro così come riportato all'art. 36 – "Forma di riparazione "guasti".

Art. 28 – Rete specializzata per riparazione diretta su guasti abitazione e contenuto

Al fine di facilitare e favorire la riparazione del danno conseguente alle garanzie sopra elencate, l'assicurato ha la possibilità, al momento del sinistro, di usufruire dell'intervento della rete di artigiani che la Società mette a sua disposizione per il tramite di IMA Servizi S.c.a.r.l., per procedere direttamente alla riparazione del danno subito.

Per usufruire di tale servizio, al momento della denuncia del sinistro, l'assicurato dovrà manifestare la sua volontà in tal senso; il sinistro verrà liquidato, **nel limite della somma assicurata** relativa al pacchetto prescelto (Standard o Extra) e descritta all'art. 1 – "Oggetto del contratto", **senza applicazione di alcuna franchigia.**

Diversamente il sinistro verrà liquidato detraendo la franchigia indicata agli artt. 25 – "Fenomeno Elettrico", 26 – "Acqua condotta" e 27 – "Ricerca e riparazione guasti".

Parte C – TERREMOTO

Art. 29 – Garanzia Terremoto

Qualora venga opzionata la garanzia ed indicate le somme assicurate relative alle voci Terremoto del Fabbricato e Terremoto del Contenuto (assicurabile solo se assicurato il Fabbricato) e pagato il relativo premio, a parziale deroga dell'art. 19 punto 3, la Società indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a causa di:

- **terremoto**, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene;
- incendio, esplosione e scoppio **conseguente a terremoto**.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento, che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Art. 30 - Caratteristiche costruttive e definizione del Fabbricato assicurato e del Contenuto

Fermo quanto previsto all'art. 24 – "Condizioni di assicurabilità dei Fabbricati" che si intende integralmente richiamato, ai fini della copertura Terremoto il Contraente/Assicurato dichiara che il fabbricato:

- non è danneggiato in forma visibile ed evidente per precedenti terremoti;
- non è considerato abusivo ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;
- non è dichiarato inagibile con provvedimento dell'Autorità.

Si precisa che le predette dichiarazioni sono essenziali al fine della assicurabilità del fabbricato.

Inoltre il Contraente dichiara che il Fabbricato ha caratteristiche corrispondenti ad una delle seguenti definizioni:

- 1) **COSTRUZIONE ANTISISMICA**, intendendosi per tale il Fabbricato che sia conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n. 3274 del 20/3/2003 e/o nel Decreto del Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni".
- 2) **COSTRUZIONE IN CEMENTO ARMATO**, intendendosi per tale il Fabbricato, con strutture portanti verticali ed orizzontali in cemento armato e/o metallo (esempio travi e solai) e armatura del tetto anche in legno.
- 3) **COSTRUZIONE IN MURATURA**, intendendosi per tale il Fabbricato che non possiede le caratteristiche costruttive della costruzione Antisismica ne di quella in Cemento Armato cioè con le seguenti caratteristiche costruttive:
 - strutture portanti verticali e pareti esterne incombustibili (esempio muratura);
 - solai, coperture e armature del tetto, possono invece essere costruite con materiali diversi.

Fermo tutto quanto stabilito all'art. 24 – "Condizioni di assicurabilità dei Fabbricati".

Nel caso che il fabbricato abbia caratteristiche costruttive diverse non è assicurabile ai fini della garanzia terremoto.

Relativamente alla definizione del "Contenuto" si richiama la definizione del Glossario.

Ferme le suddette dichiarazioni del Contraente relative alla assicurabilità del fabbricato, la assicurazione della garanzia terremoto è subordinata alla preventiva disponibilità da parte della Compagnia che si riserva a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento di non aderire alla richiesta della copertura assicurativa.

Art. 31 – Esclusioni terremoto

Ferme le esclusioni previste all'art. 19, ai fini della garanzia terremoto la Società non risponde dei danni a fabbricati:

1. considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelle dichiarate inagibili con provvedimento dell'Autorità;
2. che risultino danneggiati in forma visibile ed evidente da precedenti terremoti;
3. costruiti in bioedilizia;
4. chalet e/o in legno.
5. durante i **lavori di manutenzione straordinaria e di completamento del fabbricato**;
6. con caratteristiche costruttive diverse da quelle previste dalle definizioni di cui all'articolo 30.

inoltre, ai fini della presente garanzia terremoto, sono comunque esclusi i danni:

- 7 agli impianti e pannelli solari termici e pannelli fotovoltaici, gli impianti di allarme, le parabole e/o antenne TV singole, trasformatori all'aperto;
- 8 al terreno, parchi, giardini, alberi e strade private.

Art. 32 - Limiti di indennizzo e franchigie garanzia terremoto

La garanzia Terremoto è prestata con i seguenti limiti di indennizzo e franchigie **Limiti di indennizzo per la voce "Incendio del Fabbricato" 70% della somma assicurata** per la voce "Incendio del Fabbricato" per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

Relativamente alla Franchigia, la stessa viene differenziata in base alla tipologia costruttiva del Fabbricato, come di seguito riportata:

Franchigie:

- **relativamente a "COSTRUZIONE ANTISISMICA"**, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una **franchigia di importo pari al 5% della somma assicurata per la voce "Incendio del Fabbricato"**, con il minimo non indennizzabile di € 10.000,00.

Pertanto nell'eventualità in cui l'ammontare dell'indennizzo, al netto della franchigia contrattuale come sopra definita, sia comunque superiore al 70% della somma assicurata alla voce "Incendio del Fabbricato", verrà liquidato un indennizzo pari a tale importo massimo;

- **relativamente a "COSTRUZIONE IN CEMENTO ARMATO"**, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una **franchigia di importo pari al 10% della somma assicurata per la voce "Incendio del Fabbricato"**, con il minimo non indennizzabile di € 20.000,00.

Pertanto nell'eventualità in cui l'ammontare dell'indennizzo, al netto della franchigia contrattuale come sopra definita, sia comunque superiore al 70% della somma assicurata alla voce "Incendio del Fabbricato", verrà liquidato un indennizzo pari a tale importo massimo;

- **relativamente a "COSTRUZIONE IN MURATURA"**, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una **franchigia di importo pari al 10% della somma assicurata per la voce "Incendio del Fabbricato"**, con il minimo non indennizzabile di € 25.000,00.

Pertanto nell'eventualità in cui l'ammontare dell'indennizzo, al netto della franchigia contrattuale come sopra definita, sia comunque superiore al 70% della somma assicurata alla voce "Incendio del Fabbricato", verrà liquidato un indennizzo pari a tale importo massimo.

Limiti di indennizzo per la voce "Contenuto":

100% della somma assicurata per la voce "Contenuto" (se acquistata la garanzia), per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

Franchigia:

relativamente alla voce "Contenuto", Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di importo pari al 10% della somma assicurata per la voce "Contenuto", della Sezione Incendio con il minimo non indennizzabile di € 3.000,00.

Pertanto nell'eventualità in cui l'ammontare dell'indennizzo, al netto della franchigia contrattuale come sopra definita, sia comunque superiore al 100% della somma assicurata alla voce "Contenuto", della Sezione Incendio verrà liquidato un indennizzo pari a tale importo massimo.

Si conviene tra le Parti che i danni al "Contenuto" (ferma la franchigia e il minimo non indennizzabile) saranno liquidabili a condizione che il danno accertato al Fabbricato sia superiore alla specifica franchigia o al minimo non indennizzabile.

Documentazione tecnica in caso di sinistro

in caso di sinistro per i danni da terremoto l'assicurato dovrà mettere a disposizione della Società e del perito incaricato la documentazione comprovante le caratteristiche costruttive del Fabbricato (Antisismica, Cemento Armato, Muratura).

Art. 33 - Forma dell'assicurazione e operatività delle garanzie

L'assicurazione è stipulata nella forma:

- 1) a "Valore intero" per il Fabbricato;
- 2) a "Primo Rischio Assoluto" per il Contenuto.

L'assicurazione vale per il Fabbricato indicato in polizza.

Art. 34 - Tipo della garanzia

La garanzia è prestata a "Valore a nuovo" e il valore delle cose assicurate deve corrispondere:

- 1) per il Fabbricato, alla spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato escluso il valore dell'area;
- 2) per il Contenuto, al costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per caratteristiche funzionali e qualitative. Limitatamente agli elettrodomestici acquistati nuovi da oltre 60 mesi, l'indennizzo non potrà essere superiore al triplo del valore reale ed effettivo degli stessi al momento del sinistro.

Norme in caso di sinistro - Sezione I

Art. 35 - Denuncia di sinistro e obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

- Obblighi dell'assicurato

L'assicurato ha l'**obbligo** di fare quanto gli è possibile per **evitare o diminuire il danno**. L'assicurato ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta o comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.

- Denuncia di sinistro alla Società

L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile **dare avviso immediatamente del sinistro** tramite il numero verde 800.484343 **facendo poi seguito entro 3 giorni** da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza con la denuncia scritta, su apposito modulo. La denuncia di sinistro deve essere completa oltre che esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto. L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del Codice Civile determinano le conseguenze previste dall'articolo 1915 del Codice Civile, e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

- Denuncia all'Autorità Giudiziaria

L'assicurato è tenuto a presentare, nei casi previsti dalla legge, nei 5 giorni successivi al sinistro, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.

Art. 36 - Forma di riparazione "guasti"

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza relativamente agli artt. 25 – Fenomeno elettrico, 26 – Acqua condotta, 27 – Ricerca e riparazione guasti, l'assicurato al momento della denuncia del sinistro potrà scegliere una delle seguenti modalità operative per la liquidazione o ripristino del danno:

- a) **Riparazione diretta:** per agevolare l'assicurato nell'operazione di riparazione, la Società mette a disposizione una rete di artigiani convenzionati. L'artigiano dopo aver verificato il danno e fornito un preventivo all'assicurato, eseguirà tutte le operazioni occorrenti alla riparazione del danno **nel limite della somma assicurata** relativa al pacchetto prescelto (Standard o Extra dal contraente in fase di stipula della polizza, così come riportato all'art. 1 – "Oggetto del contratto". Con tale modalità, la riparazione verrà indennizzata dalla Società all'artigiano che ha eseguito il lavoro **senza l'applicazione della franchigia di Euro 200,00;**
- b) **Indennizzo ordinario:** in alternativa a quanto sopra descritto, l'assicurato dopo aver contattato il servizio sinistri di Arca Assicurazioni S.p.A. e aver dichiarato di non voler usufruire della rete convenzionata "Riparazione diretta" dovrà attivare la procedura di denuncia del sinistro così come riportato all'art. 35 – "Denuncia di sinistro e obblighi dell'assicurato in caso di sinistro", precisando in quel momento che non desidera attivare la procedura della "Riparazione diretta". In tal caso il sinistro verrà indennizzato con l'**applicazione della franchigia di Euro 200,00.**

Art. 37 - Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno

L'ammontare del danno è determinato concordemente tra le parti, in tutti i casi la procedura per la valutazione del danno dovrà essere svolta secondo i seguenti criteri:

Fabbricato:

la garanzia è prestata nella **forma valore a nuovo**.

- 1) Ai fini del presente articolo, il termine valore a nuovo indicherà la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione del fabbricato assicurato, escluso il valore dell'area e le spese di urbanizzazione o, in caso di danni limitati ad alcune parti del fabbricato stesso, la spesa per la sostituzione e/o riparazione delle parti distrutte o danneggiate.
- 2) In caso di sinistro, per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo si dovrà procedere come segue:
 - a) si determinerà il valore del fabbricato, stimando il valore a nuovo e sottraendo da esso un deprezzamento determinato in considerazione del grado di vetustà, dello stato di conservazione, del modo di costruzione, dell'ubicazione, della destinazione, dell'uso e di ogni altra circostanza concomitante (nel seguito, il "deprezzamento");
 - b) si determinerà l'ammontare del danno sottraendo il valore dei residui esistenti, a seguito del sinistro, dalla somma determinata secondo le disposizioni del precedente punto a);
 - c) qualora la somma assicurata risulti inferiore al valore a nuovo, l'indennizzo verrà ridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra la somma assicurata e il valore a nuovo;
 - d) sulla somma calcolata secondo le disposizioni dei punti precedenti, saranno applicati gli eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo previsti dal contratto.
- 3) Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato un importo superiore al triplo del valore determinato in base alle stime di cui al precedente punto 2).
- 4) La ricostruzione in luoghi diversi da quelli originari, nonché la modifica delle caratteristiche costruttive dei beni danneggiati, non potrà comportare aggravio per la Società.

Contenuto:

la garanzia è prestata **a valore a nuovo**.

In caso di sinistro, verrà riconosciuto dalla Società per tutte le cose assicurate, **a eccezione di oggetti d'arte e di antiquariato**, il valore a nuovo intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile dalle cose danneggiate. Per le cose suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se inferiore al costo di rimpiazzo.

Art. 38 - Limite di indennizzo

La Società è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto e indicata specificatamente nel contratto, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile.

Art. 39 - Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile, verso:

- le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- gli ospiti dell'assicurato;
- gli inquilini con regolare contratto di affitto o i proprietari del fabbricato, purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso di essi.

Sezione II - Responsabilità Civile verso terzi

Parte A) Responsabilità Civile fabbricato e conduzione dell'abitazione

Art. 40 - Oggetto della garanzia Responsabilità Civile fabbricato e conduzione dell'abitazione (sempre operante)

La Società si obbliga a prestare, **nei limiti del massimale relativo al pacchetto prescelto dal contraente (Standard o Extra) in fase di stipula della polizza, così come previsto all'art. 1 - "Oggetto del contratto"**, le garanzie di seguito riportate.

Per ogni sinistro risarcibile a termini di polizza è operante **la franchigia assoluta di Euro 200,00 per danni a cose e salvo quanto previsto ai punti e) ed f)**. In caso di sinistro per danni a persona non verrà applicata la suddetta franchigia.

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nella sua qualità di proprietario e/o conduttore del fabbricato indicato in polizza comprensivi dei locali adibiti a uffici o studi professionali, se intercomunicanti con l'abitazione principale o secondaria, per i danni occorsi durante l'orario di apertura al pubblico. **Resta esclusa** ogni responsabilità professionale inerente all'attività in essi esercitata.

Inoltre la garanzia comprende anche i danni a terzi conseguenti a:

- a. **spargimento d'acqua o rigurgito di fogne**, nel caso in cui il danno sia conseguente a rotture accidentali di tubazioni o condutture facenti parte dei fabbricati indicati in polizza, **con esclusione dei danni da gelo, umidità e stillicidio**;
- b. **committenza a terzi per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione**, anche se eseguiti in economia, relativi al fabbricato indicato in polizza, **nonché per i lavori di completamento della abitazione assicurata, per una durata massima di 24 mesi**;
- c. **committenza a terzi dei lavori e servizi** inerenti la custodia, il giardinaggio anche con macchine a motore, la pulizia e la vigilanza del fabbricato dell'assicurato, compresa la committenza di lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia;
- d. **proprietà di spazi adiacenti al fabbricato** anche se tenuti a orto, giardino, frutteto, compresi alberi d'alto fusto e strade private, nonché attrezzature sportive e per giochi;
- e. **inquinamento accidentale** cioè contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo provocati da sostanze emesse e comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture dei fabbricati indicati in polizza; tale estensione è prestata **fino alla concorrenza del 10%** del massimale assicurato e con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00 per ogni sinistro;
- f. **danni indiretti cioè conseguenti a sospensioni o interruzioni (totali o parziali)** dell'utilizzo di beni, nonché delle attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, di terzi, **fino alla concorrenza del 10%** del massimale assicurato con il minimo di Euro 200,00 per ogni sinistro;
- g. **danni indiretti relativi alle quote di proprietà delle parti comuni** in caso di abitazione in condominio o comproprietà. **Escluso** ogni obbligo di tipo solidale con condomini o comproprietari e per l'eventuale eccedenza o scopertura di contratti assicurativi condominiali o di comproprietari stipulati nell'interesse di tutti;
- h. **incendio, esplosione e scoppio del fabbricato** indicato in polizza: in questi casi la Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi (ricorso terzi da incendio) nel limite di Euro 500.000,00 per il pacchetto Standard ed Euro 1.000.000,00 per il pacchetto Extra. A parziale deroga dell'art. 43 – "Persone non considerate terze", sono compresi in garanzia i danni cagionati ai beni degli ascendenti e dei discendenti, purché non conviventi.

Parte B) Responsabilità Civile Vita Privata

Art. 41 - Oggetto della garanzia Responsabilità Civile Vita Privata (operante solo se richiamata in polizza)

La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato e i componenti il suo nucleo familiare, nei limiti del massimale relativo al pacchetto prescelto dal contraente (Standard o Extra) in fase di stipula della polizza, di quanto costoro siano tenuti a versare quali civilmente responsabili, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata, con esclusione pertanto di ogni attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere.

Si precisa che i danni provocati in conseguenza della **partecipazione ad attività organizzate da associazioni di volontariato o da istituti scolastici** sono in garanzia **solo per l'eccedenza e la copertura** delle polizze di assicurazione della responsabilità civile delle predette associazioni e istituti.

I danni da **conduzione delle abitazioni in locazione ai figli** dell'assicurato che, per esigenze di studio o tirocinio, risiedono temporaneamente in altre località sono in garanzia con una **franchigia fissa per sinistro di Euro 150,00**.

Sono compresi nell'assicurazione i rischi inerenti:

- a) a modellismo in genere, anche a motore, a scopo di svago, compresa la partecipazione a gare dilettantistiche, comprese prove e manifestazioni;
- b) a proprietà e detenzione di armi da fuoco, purché regolarmente denunciate, compreso l'uso personale per difesa da parte dell'assicurato munito di regolare porto d'armi, per tiro a segno, tiro a volo, pesca subacquea e simili, ma escluso l'esercizio della caccia;
- c) a proprietà e uso di mezzi per invalidi anche se asserviti da motore elettrico e da tutti i necessari ausili, compresi tra questi le protesi, necessari per lo svolgimento della loro normale vita di relazione. La garanzia opera nel caso in cui le persone portatrici di handicap psichico/fisico siano persone delle quali l'assicurato deve rispondere, ovvero nel caso in cui il portatore di handicap sia l'assicurato stesso;
- d) a pratica di attività sportive, **a eccezione dei casi previsti dall'art. 42 "Rischi esclusi" lettera I);**
- e) alla responsabilità derivante a terzi ai quali l'assicurato abbia affidato i figli minori, per i fatti commessi da questi ultimi;
- f) a danni derivanti dalla proprietà e uso di cani, gatti e altri animali domestici e da cortile, nonché di cavalli da sella **con esclusione dei danni alle persone che li cavalcano**; è compresa altresì la responsabilità dei terzi ai quali l'assicurato abbia temporaneamente affidato cani o altri animali domestici per la loro custodia, **purché tale custodia non costituisca attività professionale**. Tale estensione è prestata con una **franchigia per sinistro di Euro 150,00**;
- g) alla responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio o scoppio dell'autovettura, del motociclo, del natante, comprese roulotte, carrelli trainabili e attrezzature, stazionanti in garage o aree private; la copertura comprende i danni ai locali di proprietà di terzi (box o rimesse private) anche se locati all'assicurato;
- h) alla responsabilità civile dell'assicurato, nella sua qualità di trasportato su veicolo o natante a motore di proprietà altrui; **esclusi** comunque **i danni ai mezzi stessi e i danni riconducibili alla circolazione**;
- i) limitatamente ai danni fisici, con una **franchigia assoluta per sinistro di Euro 150,00**, alla responsabilità civile dell'assicurato, ai sensi dell'art. 2048 del Codice Civile, all'avviamento di veicoli o natanti a motore da parte di soggetti che compongono il suo nucleo familiare di età inferiore ai 18 anni, la garanzia è subordinata all'esistenza, al momento del sinistro, di una valida assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione del veicolo o del natante, ed è operante esclusivamente a tutela dell'azione di rivalsa esperita dall'impresa che presta l'assicurazione obbligatoria;
- j) ai danni da furto cagionati a terzi a opera di persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi fatti erigere dall'assicurato su fabbricati di proprietà adibiti ad abitazione civile, ubicati nel Territorio Italiano. **Tale estensione** è prestata con uno **scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 per ogni sinistro e fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato**;
- k) ad eventuali danni a terzi che colf e badanti dovessero causare in occasione di lavoro o di servizio durante lo svolgimento delle loro mansioni in rapporto di dipendenza con l'assicurato.

Sono considerati terzi i collaboratori familiari che, limitatamente **alle lesioni personali** dalle quali sia derivata **un'invalidità permanente non inferiore al 6%**, calcolato sulla base delle tabelle di cui agli

allegati al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Art. 42 - Rischi esclusi relativi sia alla Parte A che B della presente sezione

Non sono compresi in garanzia i danni:

- a) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- b) da inquinamento in genere, salvo quanto previsto all'art. 40 – "Oggetto della garanzia" punto e);
- c) a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo;
- d) da detenzione o da impiego di esplosivi;
- e) derivanti da violazione di contratti di lavoro;
- f) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni da guerra;
- g) provocati da insalubrità dei locali;
- h) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- i) derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
- j) a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato salvo quanto previsto all'art. 40 – "Oggetto della garanzia" punto h);
- k) derivanti da furto, perdita o danneggiamento di cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- l) da partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, sport motoristici in genere;
- m) derivanti dalla proprietà, uso o possesso di animali, salvo quanto previsto all'art. 41 lettera f);
- n) da furti commessi da terzi anche qualora tali furti siano stati agevolati da una condotta colposa attiva o omissiva dell'assicurato;
- o) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- p) ai trasportati su veicoli a motore salvo quanto previsto all'art. 41 lettere g) e h);
- q) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate;
- r) derivanti dall'esercizio della caccia;
- s) provocati con violazione di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco;
- t) provocati da campi elettromagnetici.

Art. 43 – Persone non considerate terze

Non sono considerati terzi:

- il contraente;
- l'assicurato, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;
- i componenti del nucleo familiare dell'assicurato;
- le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, il coniuge e/o il nucleo familiare, subiscano un danno in occasione di lavoro o servizio;
- quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

Norme in caso di sinistro – Sezione II

Art. 44 - Denuncia di sinistro

L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile dare immediato avviso del sinistro attraverso il numero verde 800.484343 alla Società, facendo poi seguito entro 3 giorni con denuncia scritta. La denuncia deve contenere, ove possibile, la descrizione dei fatti, l'indicazione delle conseguenze del sinistro, il nome e il domicilio dei soggetti danneggiati e degli eventuali testimoni dell'accaduto, la data, il luogo e le cause del sinistro note all'assicurato.

Art. 45 - Gestione delle vertenze e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Sezione III – Furto

Art. 46 - Oggetto della garanzia furto

Con il presente contratto e qualora selezionata la garanzia Furto, la Società si impegna a corrispondere un indennizzo **fino alla concorrenza del limite di Euro 20.000,00 scelto dal contraente in fase di stipula della polizza, così come riportato all'art. 1 – “Oggetto del contratto”** per le garanzie di seguito riportate in caso di furto di beni facenti parte del contenuto, ad opera di soggetti introdottisi nei locali in uno dei seguenti modi:

1. **violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o di arnesi simili;**
2. **mediante uso fraudolento di chiavi vere** che siano state smarrite o sottratte in modo fraudolento all'assicurato o a persone alle quali l'assicurato le abbia affidate. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia dello smarrimento o sottrazione all'Autorità Giudiziaria o di Polizia fino alle ore 24 del quinto giorno successivo. Sono assicurate, **nel limite di Euro 200,00**, anche le spese sostenute e documentate per sostituire le serrature d'ingresso nei locali oggetto della copertura **previa applicazione di una franchigia di Euro 100,00;**
3. **per via, diversa da quella ordinaria**, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed asportando poi la refurtiva a locali chiusi, pertanto violandone le difese dall'interno mediante rottura o scasso.
4. **l'assicurazione viene estesa all'esterno dei locali oggetto della copertura** per i danni materiali e diretti da furto a effetti personali e di cose di uso domestico e personale dell'assicurato, **nei limiti del 15% della somma assicurata e nei relativi sottolimiti previsti dall'art. 47 - “Somme assicurate”**, qualora vengano:
 - sottratti allo stesso a seguito di infortunio o improvviso malore;
 - posti in aereo, in vagoni letto o in cabine di navi, purché sia stata fatta la relativa denuncia al vettore;
 - contenuti nel bagagliaio di autovetture, solo se il sinistro è conseguenza del furto totale dell'autovettura regolarmente chiusa.

L'assicurazione è estesa ai danni materiali diretti e indiretti, conseguenti a sinistro indennizzabile per:

5. **rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia)** avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
6. **per i danni cagionati dai ladri**, al fine di commettere il furto o la rapina o tentare di commetterli, **alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti** le cose assicurate e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi ivi comprese casseforti a muro e non, camere di sicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte;
7. **le spese sostenute per installare o potenziare i mezzi di protezione e di chiusura danneggiati** con serrature, blindature, inferriate, congegni di bloccaggio e impianti di allarme, al fine di migliorare l'efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati in occasione di furto consumato o tentato durante la validità della copertura. La garanzia è prestata nell'ambito della somma assicurata fino ad un massimo di Euro 500,00 per anno assicurativo;
8. **furto o guasti a fissi, infissi, videocitofoni e impianti di allarme**, il tutto relativo a vani di uso comune, comprese le porte di ingresso dei singoli alloggi, causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto con un massimo risarcimento annuo pari a Euro 500,00.

Tutte le garanzie della presente sezione sono prestate **con l'applicazione di una franchigia di Euro 200,00 per sinistro salvo quanto diversamente previsto nelle specifiche estensioni di garanzia.**

Art. 47 - Somme assicurate

Le garanzie della presente sezione sono prestate al contenuto nel limite della somma assicurata, specificata nel contratto. Si precisa che **l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto** e sono operanti i seguenti sottolimiti:

- 1) **60% della somma assicurata**, per singolo oggetto, complessivamente per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti di valore artistico (**esclusi preziosi**), nonché oggetti e servizi di argenteria;
- 2) **10% della somma assicurata per denaro;**
- 3) **30% della somma assicurata**, per gioielli, preziosi, valori e raccolte;
- 4) **10% della somma assicurata, col massimo di Euro 400,00 per singolo oggetto**, per le cose

contenute nelle dipendenze di pertinenza del fabbricato, ma non comunicanti con i locali oggetto della garanzia.

Art. 48 - Condizioni di assicurabilità

Salvo quanto previsto all'art. 46 – "Oggetto della garanzia furto", **la copertura è valida a condizione che** ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situati in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di chiusura:

- a) robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili materiali comunemente impiegati in edilizia, il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (barre, catenacci e simili manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre in metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Sono esclusi i danni da furto avvenuti quando non esistano i mezzi di chiusura sopra indicati e quelli commessi attraverso le luci di serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura.

Resta espressamente convenuto fra le parti che se viene accertato che i mezzi di chiusura e protezione, pur conformi a quelli sopra indicati, non sono operanti e sussistono evidenti tracce di rottura di vetri non antisfondamento e/o scasso della relativa struttura, **la Società corrisponderà all'assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza restando il 20% rimanente a carico dell'assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare ad altri.**

Art. 49- Furto con presenza di persone nei locali

Quando nei locali predetti vi sia presenza di persone, la garanzia è operante anche se non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre. In caso di sinistro la Società corrisponderà all'assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, **restando il 20% rimanente a carico dell'assicurato stesso.**

Art. 50 – Pacchetto Furto € 50.000 e Mezzi di chiusura rafforzati

A parziale rettifica di quanto indicato al precedente art. 46 – "Oggetto della garanzia furto", qualora il contraente scelga la garanzia Furto Extra la somma assicurata viene elevata a Euro 50.000,00 ferme le percentuali riportate al precedente art. 47 – "Somme assicurate".

In questo caso **la garanzia è prestata alla condizione essenziale che** ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall'esterno, senza l'impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Sono pertanto esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura indicati al precedente art. 48 – "Condizioni di assicurabilità", oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

Quando l'introduzione dei ladri avvenga forzando mezzi di chiusura e protezione di aperture che non rispettano quanto sopra indicato ma rispettano comunque quanto previsto dall'art. 48 – "Condizioni di assicurabilità", **in caso di sinistro, la società corrisponderà all'assicurato il 70% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 30% rimanente a carico dell'assicurato stesso.**

Resta espressamente convenuto fra le parti che se viene accertato che i mezzi di chiusura e protezione, pur conformi a quelli indicati nel presente articolo non sono operanti e sussistono evidenti tracce di rottura di vetri non antisfondamento e/o scasso della relativa struttura, **la società corrisponderà all'assicurato il 70% dell'importo liquidabile a termini di polizza restando il 30% rimanente a carico dell'assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto**

all'indennizzo, farlo assicurare ad altri.

Art. 51 - Rischi esclusi

Non sono compresi in garanzia i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - dipendenti dell'assicurato;
- e) avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal quarantaseiesimo giorno. Relativamente a denaro, gioielli, preziosi e valori l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi;
- g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del furto.

Art. 52 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro per garanzie a P.R.A.

In caso di sinistro, la somma assicurata e i relativi **limiti di indennizzo si intendono ridotti**, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Art. 53 - Assicurazione del valore a nuovo

In caso di sinistro, verrà riconosciuto dalla Società per tutte le cose assicurate, **ad eccezione di oggetti d'arte e di antiquariato**, il valore a nuovo intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile dalle cose danneggiate.

Per le cose suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se inferiore al costo di rimpiazzo. L'indennizzo non potrà comunque superare il triplo del valore allo stato d'uso.

Norme in caso di sinistro – Sezione III

Art. 54 - Denuncia di sinistro e obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

a) Denuncia di sinistro alla Società

L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile **dare avviso immediatamente del sinistro** alla Società tramite il numero verde 800.484343 facendo poi seguito **entro 3 giorni** con la denuncia scritta, su apposito modulo. La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro, le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno. L'assicurato dovrà poi fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità.

b) Denuncia all'Autorità Giudiziaria

L'assicurato ha l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo, il verificarsi di ogni sinistro entro 48 ore dal momento in cui esso si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso e l'entità approssimativa del danno, nonché l'esistenza della copertura assicurativa e più precisamente, se possibile, il numero di polizza.

c) Obblighi dell'assicurato

L'assicurato ha l'obbligo di adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

In ogni caso l'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dagli artt. 1913 e 1914 del Codice Civile determinano le conseguenze previste dall'art. 1915 del Codice Civile, e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicurato ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce e gli indizi materiali del reato fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per conservare quanto sopra indicato.

L'assicurato deve dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Art. 55 - Concomitanza di più scoperti

Qualora siano concomitanti più scoperti a carico dell'assicurato, in caso di sinistro si applicherà **uno scoperto unico, dato dalla somma dei singoli scoperti, con il massimo di scoperto del 35%.**

Art. 56 – Procedura e determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti ed è dato dal valore a nuovo intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile dalle cose danneggiate.

Per le cose suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se inferiore al costo di rimpiazzo. L'indennizzo non potrà comunque superare il triplo del valore allo stato d'uso.

Art. 57 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Sezione IV - Tutela legale

Premessa

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Viale del Commercio, n° 59 – 37135 Verona

in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411,

fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,

e-mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@arag.it,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

Art. 58 – Oggetto dell'Assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale di Euro 15.000 per caso assicurativo senza limite annuo, assicura la Tutela Legale**, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza**.

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo **anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione**;
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti **all'Organismo di Mediazione**, costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato **nei limiti di quanto previsto dalle tabelle dei compensi previste per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico**. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente polizza: condominio; diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di azienda; risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica; risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari.
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 5 comma 8;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti **purché scelti in accordo con la Società** ai sensi dell'Art. 5 comma 8;
- le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), **se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima**.
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta**.

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.

1. E' garantito l'intervento di un **unico legale** per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 6 comma 1.

Art. 59 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo,
- assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. La Società o ARAG non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di Procedura Penale).

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.

4. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

Art. 60 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del **primo evento** che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto;
- in presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **trascorsi 3 (tre) mesi** dalla decorrenza della polizza, per le vertenze contrattuali e per le vertenze relative a proprietà e diritti reali;
- durante il periodo di validità della polizza, per tutte le altre prestazioni garantite.

3. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza di 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

4. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'Art. 4, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza della Società precedente, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.

5. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura.

6. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
- procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene fornita a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale per caso assicurativo resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 61 - Denuncia del caso assicurativo e fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

1. L'Assicurato deve presentare alla Società o ad ARAG **immediata denuncia** di qualsiasi caso assicurativo non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza.
2. La denuncia del caso dovrà essere completa, veritiera e corredata da idonea documentazione **incluso ogni mezzo di prova** a disposizione e necessario per permettere alla Società di tutelare gli interessi dell'Assicurato.

A titolo esemplificativo, dovranno essere forniti:

- generalità e recapiti della controparte;
- estremi della controversia con l'indicazione delle pretese/contestazioni proprie e/o di controparte ed i riferimenti temporali della vicenda;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia dei documenti rilevanti (contratti, fatture, ricevute, verbali, certificati, fotografie ecc.);
- dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un documento di identità del teste;
- copia dell'informazione di garanzia o ogni altro atto notificato all'Assicurato.

In mancanza, la Società o ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del caso, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Art. 62 - Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, ARAG, nel rispetto della normativa vigente, valuta la possibilità di adoperarsi per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. A tale fine, **l'Assicurato dovrà rilasciare a ARAG idonea procura** per la gestione stragiudiziale della controversia, debitamente compilata e sottoscritta. Qualora l'Assicurato abbia già dato mandato a Legali e Periti per la gestione della fase stragiudiziale, ARAG non corrisponderà alcun onere di cui all'art 58 – Oggetto dell'Assicurazione. Infatti, la gestione stragiudiziale della controversia è riservata a ARAG che, eventualmente, potrà demandarla a legali di propria scelta.
3. Nel corso della gestione, l'Assicurato si impegna a collaborare con la Società, fornendo nei tempi indicati riscontro alle richieste.
4. In mancanza di quanto previsto dai punti 2 e 3, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella gestione, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
5. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'Assicurato comunica alla Società **gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere a ARAG di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo** la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. 13 **per la trattazione giudiziale**.
6. Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.
7. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora **l'impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del comma 5 del presente articolo**.
8. **E' necessario, pena la decadenza della garanzia, che ARAG confermi preventivamente la copertura delle spese per :**
 - la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
 - la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.
9. La Società non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici.
10. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo** in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e ARAG o/o la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
11. ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 63 – Libera scelta del legale

1. L'Assicurato, per la fase giudiziale, ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **purché iscritto**:
 - a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
 - b) presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.Nel caso di scelta di cui al punto b), ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliatura di cui all'Art. 1, comma 2 - Oggetto dell'assicurazione.
In fase giudiziale, l'Assicurato comunica ad ARAG il nominativo del legale prescelto.
2. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG **può nominare direttamente il legale.**
3. **L'Assicurato deve in ogni caso** conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari per permettere alla Società e/o ARAG di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi.
4. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.
5. **La Società non è responsabile dell'operato dei Legali.**

Art. 64- Recupero di somme

1. **Spettano integralmente all'Assicurato** i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. **Spettano, invece, ad ARAG**, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 65 - Estensione territoriale

1. Per le **vertenze contrattuali relative all'immobile** la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
2. Per le altre **vertenze contrattuali relative alla vita privata**, la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein
3. Per le pretese al risarcimento di **danni extracontrattuali** e per i casi di procedimento penale la garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi territori.

Art. 66 – Soggetti assicurati

Le garanzie previste all'Art. 1 – “Oggetto dell'assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione, che il Contraente dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate all'**assicurato ed ai componenti del suo nucleo familiare.**

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato.

Art. 67 - Prestazioni garantite

Le garanzie vengono prestate per:

Parte A - Tutela Legale Abitazione

Le garanzie sono prestate alle persone assicurate nella veste di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, purché costituente l'abitazione dell'assicurato indicata in polizza e valgono per:

1. Difesa in **procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni**, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex Art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
2. **Richiesta di risarcimento danni.** L'esercizio di pretese al **risarcimento danni extracontrattuali** a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
3. **Controversie contrattuali.** Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il **valore in lite sia inferiore a Euro 52.000,00** (cinquantaduemila) e **superiore a Euro 400,00** (quattrocento);

4. **Controversie relative a diritti reali o locazione.** Controversie relative a diritti reali o locazione degli immobili direttamente utilizzati dal Contraente o dai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia.

Parte B – Tutela Legale Vita Privata

Le garanzie sono prestate nell'ambito della vita privata e valgono per:

1. Difesa in **procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni**, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex Art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
2. **Richiesta di risarcimento danni.** L'esercizio di pretese al **risarcimento danni extracontrattuali** a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
3. **Controversie contrattuali.** Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il **valore in lite sia inferiore a Euro 52.000,00** (cinquantaduemila) e **superiore a Euro 400,00** (quattrocento);
4. **Controversie con collaboratori domestici.** Controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti.

Art. 68 – Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale e per le controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall'Art. 3 del D. Lgs. 171/2005);
- g) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- i) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- j) se il veicolo non è omologato; se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla Legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni;
- k) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;
- l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- m) per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica, della professione sanitaria di ostetrica o dall'attività di lavoro autonomo o di impresa;
- n) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- o) per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato;
- p) per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; comprese le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- q) per i casi assicurativi occorsi in occasione dell'uso professionale dei mezzi assicurati;
- r) per i casi di adesione a class action;
- s) per i casi di difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell'ambito professionale;
- t) per i casi connessi alla circolazione stradale;
- u) vertenze contrattuali con ARAG e la Società;
- v) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale.

Sezione V – Assistenza

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiamate nella scheda di polizza e sono prestate da Arca Assicurazioni che si avvale, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente Sezione, nonché per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, dell'impresa IMA Italia Assistance S.p.A., e della sua Struttura Organizzativa IMA Servizi S.c.a.r.l. (di seguito nominate per semplicità IMA).

Rischio assicurato

All'assicurato potranno essere offerte le prestazioni di seguito elencate **fino a tre volte per anno assicurativo.**

Gli interventi su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la Struttura organizzativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi IMA Italia Assistance S.p.A., avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.

La garanzia non è operante durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria o dei lavori di completamento della unità abitativa assicurata

Art. 69 – Abitazione e persone assicurate

Per le prestazioni previste al capitolo Assistenza abitazione, l'assicurazione è prestata per il fabbricato identificato in polizza.

Art. 70 – Garanzie prestate Assistenza Abitazione

La Struttura Organizzativa provvede:

1. al reperimento telefonico di artigiani nel caso siano necessari per interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria e a fornire nel più breve tempo possibile informazioni in merito a:

- idraulici;
- elettricisti;
- fabbri;
- vetrai;
- tapparellista;
- termoidraulico;
- servizi di pronto intervento ed Autorità pubbliche.

Resta a totale carico dell'Assicurato il costo per gli interventi degli artigiani (uscita, manodopera, materiali, ecc.);

2. all'invio di un idraulico in caso di emergenza, con spese di uscita e di manodopera a carico della Società con il **massimo di Euro 200,00 per sinistro.**

La prestazione è operante per i seguenti eventi:

- a) allagamento dei locali dell'abitazione assicurata, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto alle tubazioni fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione;
- b) mancanza d'acqua nei locali dell'abitazione assicurata provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'abitazione assicurata, provocato da otturazione delle tubazioni fisse di scarico dell'impianto idraulico dell'abitazione assicurata;

Il costo dei materiali rimane comunque a carico dell'assicurato.

3. all'invio di un elettricista in caso di emergenza, con spese di uscita e di manodopera a carico della Società, con il **massimo di Euro 200,00 per sinistro.** La prestazione è operante per i seguenti eventi:

- a) mancanza di corrente elettrica nell'abitazione assicurata provocata da guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna, alle prese di corrente;
- b) guasto o scasso dell'impianto d'allarme;

Il costo dei materiali rimane comunque a carico dell'assicurato.

4. all'invio di un fabbro in caso di emergenza, con spese di uscita e di manodopera a carico della Società, **con il massimo di Euro 200,00 per sinistro.**

La prestazione è operante per i seguenti eventi:

- a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura, esclusa quella elettronica, che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione assicurata;
- b) inefficienza dei sistemi di protezione e chiusura dei locali dell'abitazione assicurata provocata da furto tentato o consumato, incendio, fulmine, esplosione o scoppio, atti vandalici o allagamento tale da comprometterne la sicurezza;

Il costo dei materiali rimane comunque a carico dell'assicurato.

5. a far intervenire una guardia giurata a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, esplosione, scoppio ed atti vandalici, se viene compromessa l'efficienza dei mezzi di chiusura dell'abitazione assicurata ed esista l'oggettivo pericolo di furto o atti vandalici, con spese a carico della Società con il massimo di otto ore;

6. alle spese di albergo per pernottamento e prima colazione **con il massimo di Euro 200,00 per sinistro** a carico della Società, a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, atti vandalici e allagamento che abbiano reso inagibili i locali del fabbricato assicurato.

L'Assicurato, nel caso in cui la Struttura Organizzativa non provveda direttamente al pagamento, deve presentare le ricevute delle spese alberghiere per ottenerne il rimborso;

7. al rientro anticipato dell'Assicurato alla sua abitazione, a causa di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, atti vandalici o allagamento avvenuti nell'abitazione stessa, organizzandolo con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno prima classe od altro) con le relative spese a carico della Società. Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il proprio veicolo in loco, sarà messo a sua disposizione un ulteriore biglietto per il successivo recupero del veicolo stesso. La prestazione è operante solo se l'Assicurato può fornire adeguate informazioni sugli eventi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato, documentandole successivamente e a richiesta. La garanzia è prestata con il **massimo di Euro 200,00 per sinistro**, a carico della Società;

8. ad effettuare interventi di emergenza per danni d'acqua qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'abitazione e del relativo contenuto. La Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura e il costo dell'intervento sarà a carico della Società **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.**

La prestazione è erogata per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'abitazione, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'abitazione provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico;

per entrambi i casi A e B, qualora il personale specializzato in tecniche di asciugatura, salvataggio e recupero, ritenga che l'intervento da effettuare **non possa ripristinare** in modo soddisfacente i beni danneggiati, **la prestazione non è dovuta.**

Il costo dei materiali rimane comunque a carico dell'assicurato.

9. al trasferimento di mobili (prestazione operante dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00), qualora si renda necessario effettuare il trasloco degli oggetti rimasti nell'abitazione danneggiata a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, furto, tentato furto, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, in relazione alle disponibilità locali, un veicolo di tipo utilitario trasporto merci, per il quale è consentita la guida con patente B, con costo del noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore) a carico della Società, **fino a concorrenza massima di Euro 200,00 per sinistro.**

Art. 71 – Garanzie prestate Assistenza Medica

La Struttura Organizzativa provvede:

Consulenza medica telefonica

Qualora l'Assicurato necessiti di un consulto medico telefonico potrà contattare 24h/24 i medici della Struttura Organizzativa. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni.

Invio di un medico in Italia

Qualora a seguito di infortunio o malattia e successivamente ad una Consulenza medica, l'Assicurato necessiti di un medico e non riescano a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a spese proprie, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino. La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni feriali e nei giorni festivi per un **massimo di 3 volte all'anno**.

Invio baby-sitter

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di malattia o di infortunio che abbiano dato luogo a ricovero o ingessatura, si trovi, nelle prime due settimane di convalescenza a domicilio, sia nell'impossibilità di occuparsi dei bambini minori di anni 14, sia per l'accompagnamento a scuola o per attività extra-scolastiche, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione una baby-sitter tenendone a proprio carico il costo fino ad un massimo di 8 ore per sinistro e per periodo di assicurazione.

Per l'attivazione della garanzia, l'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell'attivazione.

Accompagnamento scuola minori (prestazione in alternativa all'invio baby sitter)

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di malattia o di infortunio che abbiano dato luogo a ricovero o ingessatura, si trovi nell'impossibilità di accompagnare a scuola i minori di anni 15, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare direttamente all'abitazione dell'Assicurato un taxi tenendo a proprio carico il costo fino ad un **massimale di Euro 150,00 (Iva Inclusa)** complessivi per sinistro e per periodo di assicurazione.

Per l'attivazione della garanzia, l'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell'attivazione.

Collaboratrice familiare

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di malattia o di infortunio che abbiano dato luogo a ricovero o ingessatura, necessiti dell'assistenza di una persona presso il suo domicilio per attendere alle normali attività di conduzione della propria abitazione nell'arco delle prime due settimane di convalescenza, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione una collaboratrice familiare, salvo disponibilità, tenendone a proprio carico il costo per un massimo di 8 ore esclusivamente nell'arco delle prime due settimane di convalescenza e per annualità assicurativa.

Servizio spesa a casa

Qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad uscire autonomamente a seguito di infortunio immobilizzante certificato, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa di effettuare la consegna presso la sua abitazione di generi alimentari o di prima necessità, con il massimo di due buste per richiesta, massimo una volta a settimana. Rimangono a carico dell'Assicurato i costi relativi a quanto per suo conto acquistato. La prestazione viene fornita per un massimo di 3 volte per sinistro.

Servizio Conciergerie

Il Servizio Conciergerie IMA è a disposizione 24h/24 per fornire informazioni e riferimenti riguardanti:

- Affari: congressi, fiere, mostre, sale VIP presso gli aeroporti, servizi di segreteria/interpretariato e/o traduttori, centri congressi, compagnie di telefonia mobile, agenzie noleggio cellulari;
- Tempo Libero: guida turistica, interprete, personal shopper, personal trainer;
- Benessere: informazioni su Terme, Centri Sportivi, Spa;
- Servizi ricreativi/divertimento:
 - concerti (musica classica, lirica, opera, rock, jazz, ecc...)
 - sport (eventi sportivi)
 - moda (sfilate di moda, outlet delle più importanti case di moda in Italia, ecc...)

- turismo (tour e guide private)
- tempo libero (discoteche, bar, sale private, café, sale da thè, ecc...)
- Arte: mostre, musei, gallerie d'arte, esposizioni, fiere e aste;
- Sistemazione: alberghi, hotel, residence, agriturismo, bed & breakfast;
- Ristorazione: ristoranti, enoteche;
- Biglietti: servizio di informazioni sulla disponibilità ed eventuale acquisto di biglietti per mostre, musei, esposizioni, fiere, aste spettacoli e concerti;
- Smarrimento oggetti: servizio di ricerca di oggetti smarriti in albergo durante il viaggio;
- Info meteo, bollettino neve.

Art. 72 – Esclusioni

È premesso che:

- la Società non è tenuta a fornire prestazioni o a pagare indennizzi in alternativa se l'Assicurato non usufruisce delle prestazioni previste dalla presente sezione per sua scelta o perché non ne ha la necessità;
- la Struttura Organizzativa non si assume alcuna responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato intervento dovuto a caso fortuito o forza maggiore;
- la Struttura Organizzativa non si assume alcuna responsabilità per le azioni eventualmente intraprese dall'Assicurato a seguito delle informazioni rilasciate, in quanto in nessun caso il servizio ha il carattere della consulenza;
- sono esclusi dalla prestazione tutti i costi relativi al materiale necessario per la prestazione che dovranno pertanto essere pagati dall'assicurato.

L'assicurazione non opera:

- in caso di mancata autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa;
- per le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, in conseguenza di atti dolosi dell'Assicurato; per le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, nonché per le conseguenze determinate dall'accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc...);
- in conseguenza di eruzioni vulcaniche o movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- Inoltre l'assicurazione non opera per:
 - guasti e otturazioni di rubinetti nonché di apparecchi o tubazioni mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici) e i sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato;
 - rottura delle tubazioni esterne ai locali dell'abitazione assicurata nonché dell'impianto idraulico generale dell'edificio in cui essa è situata;
 - tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna;
 - guasto o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore salvo il reperimento telefonico del termoidraulico così come previsto all'art 64 punto 1;
 - guasto al cavo di alimentazione di energia elettrica ai locali dell'abitazione assicurata a monte del contatore;
 - corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato;
 - interruzione delle forniture di acqua e/o energia elettrica da parte degli enti erogatori.
- per gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
- in caso di dolo dell'assicurato o colpa grave;
- per abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- in caso di tentato suicidio o suicidio;
- per malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la ventiseiesima settimana di gestazione e dal puerperio;
- per infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti;
- per malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- per ricoveri dovuti ad accertamenti diagnostici non resi necessari da malattia o infortunio (check-up).

- le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Si specifica inoltre che:

- l'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa di IMA e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.
- IMA Italia Assistance S.p.A. non è tenuta a fornire alcuna altra prestazione, in denaro o in natura, a titolo di compensazione, nel caso in cui le originarie garanzie d'assistenza non siano state utilizzate, in tutto o in parte, per scelta o negligenza degli assicurati.
- ogni diritto nei confronti di IMA Italia Assistance S.p.A. si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Cod. Civ.
- la polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
- per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.

Le prestazioni/garanzie non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Art. 73 – Estensione Territoriale

Le prestazioni vengono fornite qualora il sinistro sia relativo al fabbricato indicato in polizza ubicato in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Art. 74 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro coperto dall'assicurazione assistenza, l'assicurato **deve prendere immediatamente contatto con la struttura organizzativa**. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione dolosa.

APPENDICE INTEGRATIVA

La presente Appendice integrativa costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione comprensive del glossario dei Prodotti di Arca Assicurazioni S.p.A. che risultano in vendita o in gestione alla data di gennaio 2018 ed è consultabile anche sul sito www.arcassicura.it alla sezione **UTILITA' E ASSISTENZA – Utilità - Prodotti in gestione.**

La presente Appendice integrativa prevede l'aggiornamento di alcune delle informazioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione comprensive del glossario, nella sezione Assistenza e nella sezione Incendio

Sezione Assistenza

Arca Assicurazioni, al fine di offrire ai clienti servizi sempre più qualificati, ha deciso di affidare a Pronto Assistance Servizi s.c.r.l. (di seguito PAS), la gestione del servizio relativo alla garanzia Assistenza, con effetto dalle ore 00:00 del 1° gennaio 2018.

Di seguito riportiamo i recapiti telefonici e l'indirizzo di PAS:



Pronto Assistance Servizi s.c.r.l.
C.so Massimo D'Azeglio 14, 10125 – Torino



Per le chiamate dall'Italia o dall'estero

+ 39 011-6523202

La centrale operativa è attiva 24h su 24 per 365 giorni all'anno

Sezione Incendio

La gestione relativa alla garanzia "Guasti Abitazione e Contenuto", in caso di sinistro, le offrirà la possibilità di usufruire dell'intervento di una rete di artigiani messi a disposizione dai periti incaricati dalla Compagnia (art. 28 - Rete specializzata per riparazione diretta su guasti abitazione e contenuto e art. 36 - Forma di riparazione "guasti").

Arca Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale e Direzione Generale: via del Fante, 21 - 37122 Verona (Italia) - arcaassicurazioni@pec.unipol.it
tel. +39 045 8192111 - fax +39 045 8192630 - Capitale sociale i.v. Euro 50.762.146,72 - Registro delle Imprese di Verona, C.F. e P. IVA 02655770234 autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP n°/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.arcassicura.it

Modalità per la richiesta di Assistenza

Per la denuncia del sinistro e per usufruire delle prestazioni sarà necessario contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 su 24, come qui di seguito indicato:

- per telefono al numero verde: **800.01.25.29**
- per telefono al numero: **+39 02.011-6523202**

Pronto Assistance Servizi s.c.r.l
Corso Massimo D'Azeglio, 14
10125 Torino

In ogni caso comunichi innanzitutto con precisione:

- Il tipo di assistenza di cui necessita
- Nome e Cognome
- Numero di polizza preceduto dalla sigla **RCP**
- Indirizzo del luogo in cui si trova
- Il suo recapito telefonico dove la struttura organizzativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.

ARAGTEL – Consulenza Telefonica Tutela Legale

Nell'ambito di **tutte le materie previste** nella presente polizza è istituito un Servizio di consulenza telefonica al:



“ARAGTEL” è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio per ottenere:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente polizza;
- informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

Modalità di apertura sinistri

Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla denuncia di sinistro e alla richiesta di indennizzo.

Modalità di contatto:

- per telefono:



dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00

- per fax "Servizio Sinistri Rami Elementari": **045.8192397**

In ogni caso comunicare con precisione:

- cognome e nome
- numero del contratto
- recapito telefonico dove il servizio sinistri potrà richiamare.

Modulo richiesta di Indennizzo

Polizza P *maiuscola* Casa

DA INVIARE TRAMITE FAX AL N. 045.8192397
OPPURE TRAMITE RACCOMANDATA

Spettabile
Arca Assicurazioni S.p.A.
Via del Fante, 21
37122 – Verona
Fax 045 - 8192397

N° SINISTRO (riservato alla Società)		N° CONTRATTO			
DATI DELL'ASSICURATO					
Cognome e nome					
Luogo e data di nascita CF/PI					
Professione					
Residenza					
Reperibilità: giorni dalle ore alle ore					
DESCRIZIONE DELL'EVENTO					
☐ Incendio	☐ Guasti	☐ Terremoto	☐ Furto	☐ RC	☐ Tutela Legale
Tipologia liquidazione scelta		☐ Riparazione diretta		☐ Indennizzo ordinario	
Data e ora					
Autorità intervenute					
Località di accadimento del sinistro					
Causa e descrizione dell'evento					
Eventuali altre Assicurazioni (Indicare la compagnia)					
Coordinate bancarie IBAN:					
Banca:					
Intestatario:					
Firma del Contraente/Assicurato 				Data	
Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali appartenenti a categorie particolari di dati (ad esempio relativi alla salute) Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 - 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 presente nel Set Informativo, acconsento: • al trattamento dei dati particolari che mi riguardano; • alla comunicazione a terzi dei dati particolari che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri. Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la società l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e la liquidazione dello stesso.					
Luogo e data: _____ Firma:  _____					

P maiuscola Casa

Assicurazione multi garanzie dell'abitazione civile

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi Diritti

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la natura del contratto lo preveda, il trattamento potrà riguardare anche dati di altri eventuali soggetti interessati indicati nello stesso, per le finalità e nei termini di seguito riportati.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti (1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali (2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Solo qualora sia previsto l'utilizzo della firma elettronica grafometrica fornita dalla Sua Banca collocatrice per la sottoscrizione del contratto assicurativo, e Lei abbia espressamente acconsentito alla sottoscrizione con tale modalità, saranno altresì raccolti alcuni dati biometrici a Lei riferibili, quali la velocità con cui si esegue la firma, la pressione esercitata, l'accelerazione dei movimenti, il ritmo e l'inclinazione, che saranno associati informaticamente in formato crittografato alla Sua polizza ed in tal modo trattati dalla Compagnia unicamente per la conservazione a norma dei predetti documenti.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie.

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste, nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo (3), sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza (4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano le note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute o dati biometrici crittografati necessari per la sottoscrizione mediante firma elettronica grafometrica) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso (5).

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale "My Arca", all'indirizzo www.arcassicura.it a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol (7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa (8) (si veda anche nota 4).

La informiamo che nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 25 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

I Suoi dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche, di verifica documentale, di facilitazione assistenza clienti nonché di prevenzione o accertamento di frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Vita S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede legale in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Vita S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.com, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona.

3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società) per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la conservazione a norma della documentazione di polizza; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.

4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.

5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.

6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di conservazione digitale a norma; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

7) Arca Assicurazioni S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Assicurazioni S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Assicurazioni S.p.A. www.unipol.com.

8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.